



# EASO

## Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo

*Serie di guide pratiche dell'EASO*

2019

Ulteriori informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet (<http://europa.eu>).

Print	ISBN 978-92-9485-168-0	doi:10.2847/3633	BZ-03-19-914-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9485-154-3	doi:10.2847/901976	BZ-03-19-914-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), 2019

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.



# EASO

## Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo

*Serie di guide pratiche dell'EASO*

2019



# Indice

<b>Elenco delle abbreviazioni</b> .....	<b>5</b>
<b>Introduzione</b> .....	<b>7</b>
A quale scopo è stata creata questa guida pratica? .....	7
Che cosa contiene questa guida pratica? .....	7
Qual è l'ambito di questa guida pratica? .....	8
Come è stata elaborata questa guida pratica? .....	8
Come utilizzare questa guida? .....	9
Come è collegata la presente guida pratica ad altri strumenti di supporto dell'EASO? .....	9
<b>Terminologia</b> .....	<b>10</b>
Accertamento dell'età .....	10
Colloqui riguardanti l'interesse superiore .....	10
Valutazione e determinazione dell'interesse superiore .....	10
Bambino/fanciullo/minore .....	10
Minori a rischio .....	10
Minori vittime della tratta di esseri umani .....	11
Regolamento Dublino III e garanzie procedurali previste dal regolamento di esecuzione Dublino .....	11
Famiglia .....	11
Ricerca della famiglia .....	11
Tutore/rappresentante .....	11
Tutele e garanzie procedurali .....	12
Parente .....	12
Minore separato .....	12
Minore non accompagnato .....	13
<b>1. Contesto ed elementi dell'interesse superiore del minore</b> .....	<b>14</b>
1.1 Un approccio fondato sui diritti dei minori .....	15
1.2 Spiegare il concetto di «primaria considerazione» .....	16
1.3 Natura multidisciplinare e obiettiva .....	17
1.4 Procedimenti relativi all'interesse superiore .....	17
1.5 L'interesse superiore del minore e il diritto di essere ascoltato .....	18
1.6 Ponderare gli elementi dell'interesse superiore del minore .....	18
<b>2. Garanzie procedurali</b> .....	<b>20</b>
Sicurezza .....	20
Personale qualificato .....	21
Domanda di protezione internazionale .....	21
Registrazione .....	21
Priorità/adeguamento della durata del procedimento .....	21
Esenzione dalle procedure di frontiera/accelerate/rapide .....	22
Disponibilità della rappresentanza legale .....	22
Disponibilità di assistenza legale .....	23
Disponibilità di informazioni e servizi di interpretazione .....	23
Ascolto delle opinioni e partecipazione del minore .....	23
Accertamento dei fatti .....	25
Documentare l'interesse superiore del minore .....	25
Rispetto dell'unità del nucleo familiare .....	26

Valutazione della domanda del minore .....	26
Raccomandazioni sull'interesse superiore del minore .....	27
Mancata applicazione delle garanzie .....	27
<b>3. Attuazione pratica dell'interesse superiore del minore .....</b>	<b>28</b>
3.1 Cooperazione con i servizi di protezione dei minori .....	28
Garantire l'accesso ad altri diritti .....	28
3.2 Attuare le garanzie procedurali .....	28
3.3 Le circostanze specifiche del minore .....	31
3.4 Potenziali maggiori rischi e vulnerabilità .....	32
3.5 Percorsi procedurali diversi .....	32
Regolamento Dublino .....	33
Procedure accelerate e di frontiera .....	33
Altri percorsi procedurali .....	34
3.6 Nomina del parente/dell'adulto accompagnatore in qualità di custode/tutore .....	34
<b>4. Indicatori di vulnerabilità e di rischio per i minori .....</b>	<b>35</b>
Minori accompagnati dai genitori .....	35
Minori separati .....	36
Minori coniugati .....	36
Minori vittime di tratta .....	38
Altri tipi di valutazione della vulnerabilità .....	39
<b>Allegato I — Modello per l'interesse superiore .....</b>	<b>41</b>
<b>Allegato II — Documenti strategici e di orientamento .....</b>	<b>43</b>
<b>Allegato III — Quadro giuridico .....</b>	<b>44</b>
Normativa internazionale .....	44
Legislazione dell'UE .....	45
Strumenti giuridicamente non vincolanti .....	47
<b>Allegato IV — Bibliografia .....</b>	<b>48</b>

## Elenco delle abbreviazioni

<b>Anti-tratta</b>	Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
<b>AT</b>	Austria
<b>BE</b>	Belgio
<b>BG</b>	Bulgaria
<b>BIC</b>	Interesse superiore del minore (Best Interests of the Child)
<b>BID</b>	Determinazione dell'interesse superiore (Best Interests Determination)
<b>CEAS</b>	Sistema europeo comune di asilo (Common European Asylum System)
<b>CH</b>	Svizzera
<b>Comitato CRC</b>	Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
<b>CRC</b>	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) (Convention on the Rights of the Child)
<b>CY</b>	Cipro
<b>DCA (rifusione)</b>	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
<b>DE</b>	Germania
<b>Direttiva</b>	Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
<b>DK</b>	Danimarca
<b>DPA (rifusione)</b>	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
<b>DQ (rifusione)</b>	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
<b>EASO</b>	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
<b>EE</b>	Estonia
<b>EL</b>	Grecia
<b>ES</b>	Spagna
<b>FI</b>	Finlandia
<b>FR</b>	Francia
<b>FRA</b>	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
<b>HU</b>	Ungheria
<b>IE</b>	Irlanda
<b>IPSN</b>	Strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari
<b>IT</b>	Italia
<b>LV</b>	Lettonia

<b>NL</b>	Paesi Bassi
<b>NO</b>	Norvegia
<b>PL</b>	Polonia
<b>Regolamento Dublino III</b>	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
<b>RO</b>	Romania
<b>SE</b>	Svezia
<b>SI</b>	Slovenia
<b>SK</b>	Slovacchia
<b>Stati UE+</b>	Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
<b>THB</b>	Tratta di esseri umani (Trafficking in human beings)
<b>UE</b>	Unione europea
<b>UNHCR</b>	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati



# Introduzione

## A quale scopo è stata creata questa guida pratica?

Gli strumenti giuridici che formano il sistema europeo comune di asilo (CEAS) prevedono l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea nonché CH, NO, Islanda, e Liechtenstein (Stati UE+) di valutare e tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore (BIC) in tutti gli atti riguardanti i minori<sup>(1)</sup>. Questa guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo è stata elaborata per assistere gli Stati UE+ nell'adempimento degli obblighi relativi all'interesse superiore del minore.

L'**interesse superiore del minore** deve essere valutato e tenuto in primaria considerazione<sup>(2)</sup> in tutti gli atti e le decisioni riguardanti il minore<sup>(3)</sup>. Tuttavia, al momento attuale, la maggior parte degli Stati UE+ non dispone di una procedura consolidata per dare attuazione a quest'obbligo giuridico nell'ambito dei sistemi di asilo. In una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, la Commissione europea ha invitato le agenzie dell'UE a sviluppare ulteriormente orientamenti e strumenti concernenti l'interesse superiore del minore. Le informazioni rilevate tramite la mappatura delle procedure di protezione internazionale per i minori eseguita dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) hanno confermato la necessità di orientamenti su come dare concreta attuazione all'obbligo di tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore.

La presente guida pratica ha lo scopo di contribuire a individuare ed evidenziare gli obiettivi intermedi e i punti critici principali per l'attuazione dell'interesse superiore del minore, al fine di sostenere gli Stati UE+ nell'applicazione del principio dell'interesse superiore e nel rafforzamento delle garanzie nelle procedure di asilo per i minori. Gli Stati UE+ dovrebbero definire procedure di asilo consone ai minori, tali da garantire la protezione del minore durante tutto il procedimento in conformità del diritto internazionale e dell'UE.

## Che cosa contiene questa guida pratica?

Questa guida pratica intende fornire alle competenti autorità nazionali orientamenti e sostegno in merito alle tutele e garanzie richieste, per garantire che l'interesse superiore del minore sia tenuto in primaria considerazione quando si adottano decisioni che interessano il minore nel corso delle procedure di asilo. La guida è suddivisa in cinque sezioni, precedute da una sezione dedicata alla terminologia utilizzata: 1. Il contesto e gli elementi dell'interesse superiore del minore; 2. Le garanzie pertinenti; 3. Orientamenti per la valutazione dell'interesse superiore nella pratica; 4. Indicatori di vulnerabilità e di rischio. Alla fine della guida è riportata un'esauriva lista di controllo finalizzata a garantire che tutte le fasi fondamentali siano state completate dalle autorità responsabili e prese adeguatamente in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore. La guida è integrata da una serie di allegati: un elenco di documenti strategici e di orientamento significativi per il tema e una panoramica del quadro giuridico comprendente gli strumenti giuridici internazionali, europei e dell'UE.

(<sup>1</sup>) Va rilevato che l'*acquis* dell'UE in materia di asilo usa il termine «minore», che è equivalente al termine «fanciullo». Entrambi si riferiscono a una persona di età inferiore a 18 anni. Cfr. anche il capitolo [Terminologia](#).

(<sup>2</sup>) Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; cfr. anche la comunicazione della Commissione [La protezione dei minori migranti](#), del 12 aprile 2017, COM(2017) 211 final, pag. 14.

(<sup>3</sup>) Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, del 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14; per le linee guida dell'UNHCR in materia di interesse superiore cfr. UNHCR, *Safe & Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe* (Sani e salvi: quello che gli Stati possono fare per garantire il rispetto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa), ottobre 2014; UNHCR e International Rescue Committee, *Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines* (Manuale pratico per l'attuazione delle linee guida dell'UNHCR in materia di determinazione dell'interesse superiore), 2011.

## Qual è l'ambito di questa guida pratica?

Questa guida pratica si limita a indicare le modalità per tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo <sup>(4)</sup> e ha come destinatari esclusivi i minori (con famiglia e non accompagnati) che hanno presentato domanda o manifestato la volontà di presentare domanda <sup>(5)</sup> di protezione internazionale. Nei casi in cui l'interesse superiore del minore possa essere tutelato da strumenti procedurali diversi dalla domanda di protezione internazionale, le autorità competenti (un comitato composto dal tutore, dalle autorità responsabili della migrazione e da pubblici ministeri) dovrebbero raccomandare soluzioni appropriate, in conformità della normativa e/o della prassi nazionali. L'ambito della presente guida pratica non comprende la valutazione dell'interesse superiore del minore ai fini dell'accoglienza [ai sensi della DCA (rifusione)] o nel contesto di altri strumenti procedurali.

La presente guida pratica è incentrata sulle procedure di asilo. Il minore dovrebbe poter decidere in modo libero e informato sulla presentazione della domanda di protezione internazionale. I genitori/il tutore/rappresentante e/o i soggetti responsabili della tutela dei minori possono valutare costantemente se la presentazione della domanda sia nell'interesse superiore del minore. Per garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore è necessaria la collaborazione tra tutti i soggetti interessati che, ai sensi della normativa e/o della prassi nazionali, sono competenti per la valutazione continua dell'interesse superiore del minore. Poiché la protezione dei minori e la valutazione dell'interesse superiore del minore non si limitano alla procedura di asilo, è necessaria una collaborazione continua, secondo un approccio globale con le autorità per la protezione dei minori e altri soggetti, quali l'autorità responsabile dell'accoglienza, il tutore/rappresentante e i consulenti legali.

Questa guida pratica intende contribuire a rendere operativa l'attuazione del principio dell'interesse superiore nelle procedure di asilo, conformemente all'*acquis* dell'UE e alle altre normative pertinenti dell'UE <sup>(6)</sup>. La guida è stata elaborata con la consapevolezza che nei diversi Stati UE+ esistono prassi e soggetti differenti che intervengono nella tutela dell'interesse superiore del minore e che spetta alle autorità nazionali garantire che nelle procedure di asilo siano state messe in atto tutte le pertinenti garanzie e tutele relative alla protezione.

## Come è stata elaborata questa guida pratica?

Questa guida pratica è stata elaborata dall'EASO con il sostegno di un gruppo di esperti di BE, DK, FI, IE, NO e RO, della Commissione europea, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Inoltre, sono stati consultati la Commissione europea, gli Stati UE+ e organizzazioni internazionali. La guida è il risultato dell'unione di esperienze e rispecchia l'obiettivo condiviso di pervenire a procedure di protezione internazionale di alta qualità. Inoltre, la guida tiene conto delle migliori prassi individuate nel contesto del sostegno fornito dall'EASO al meccanismo di ricollocazione <sup>(7)</sup> in EL e IT in sede di valutazione dell'interesse superiore dei minori ammissibili alla ricollocazione.

<sup>(4)</sup> Alcuni Stati membri eseguono le valutazioni dell'interesse superiore nella fase dell'accoglienza separatamente dalle procedure per la protezione internazionale.

<sup>(5)</sup> Ciò non pregiudica le disposizioni di alcuni Stati membri che consentono ai minori di presentare domanda per proprio conto ovvero tramite i genitori o un rappresentante [articolo 7, paragrafo 3, della DPA (rifusione)] e comprende la presentazione, la registrazione della presentazione e il deposito della domanda di protezione internazionale, tenendo conto delle loro diverse implicazioni [articolo 6 della DPA (rifusione)].

<sup>(6)</sup> Tra l'altro, le pertinenti disposizioni della [direttiva 2011/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 2011) (direttiva anti-tratta).

<sup>(7)</sup> [Decisione \(UE\) 2015/1523 del Consiglio](#), del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

## Come utilizzare questa guida?

Questa guida pratica fornisce orientamenti generici e può essere utilizzata come riferimento o fonte di ispirazione per aggiornare e/o migliorare specifiche procedure operative standard predisposte per i minori a livello nazionale.

La lista di controllo dell'interesse superiore proposta nella guida contribuirà a sostenere e garantire il processo continuo di raccolta e valutazione delle informazioni e consentirà al valutatore di verificare se le informazioni e le garanzie rilevanti siano state fornite tenendo debitamente conto della protezione/ sicurezza dei dati.

Questa guida pratica può essere utilizzata in combinazione con la pertinente legislazione dell'UE, internazionale e nazionale nel rispetto di un approccio basato sui diritti dei minori <sup>(8)</sup>. Inoltre, nella definizione degli orientamenti contenuti in questa guida per l'attuazione del principio dell'interesse superiore del minore sono stati elaborati e utilizzati vari documenti strategici e di orientamento esistenti in materia. Per altri materiali di riferimento si rimanda ai documenti strategici e di orientamento (allegato II) della presente guida.

## Come è collegata la presente guida pratica ad altri strumenti di supporto dell'EASO?

La missione dell'EASO è supportare gli Stati UE+ nell'attuazione del CEAS anche attraverso una formazione comune, norme di qualità comuni e informazioni condivise sui paesi d'origine. Al pari di tutti gli strumenti di supporto dell'EASO, la presente guida pratica si basa sulle norme comuni del CEAS. Gli orientamenti dovrebbero essere considerati complementari agli altri strumenti dell'EASO disponibili, in particolare la *Guida pratica sulla valutazione dell'età*, la *Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia* e il modulo di formazione sui colloqui con minori.

---

<sup>(8)</sup> Cfr. i documenti strategici e di orientamento (allegato II) e il quadro giuridico (allegato III).

# Terminologia

## Accertamento dell'età

L'accertamento dell'età è il metodo applicato dalle autorità per stimare l'età anagrafica o la fascia di età di una persona e determinare quindi se essa sia un bambino o un adulto <sup>(9)</sup>.

## Colloqui riguardanti l'interesse superiore

I colloqui riguardanti l'interesse superiore sono i colloqui con il minore, il suo tutore o ogni altra persona responsabile dell'assistenza e della protezione del minore. Alcuni Stati membri possono condurre più di un colloquio con un minore. Scopo dei colloqui è valutare l'interesse superiore del minore su base continuativa. Questi colloqui possono essere condotti separatamente oppure nel contesto del colloquio personale o in altri tipi di colloqui (colloquio per la ricerca della famiglia, per la valutazione della vulnerabilità ecc.). La conduzione di questi colloqui dovrebbe basarsi sulla considerazione che la valutazione dell'interesse superiore di un minore è un processo continuo e non un esercizio una tantum. Tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore costituisce parte integrante di tutte le decisioni e di tutti i procedimenti, colloqui compresi e può essere oggetto di aggiornamenti e riesami.

## Valutazione e determinazione dell'interesse superiore <sup>(10)</sup>

Secondo l'autorevole interpretazione del Comitato sui diritti del fanciullo (Comitato CRC), la valutazione dell'interesse superiore è

un'attività peculiare che dovrebbe essere intrapresa in ogni singolo caso e consiste nel valutare e ponderare tutti gli elementi necessari per adottare una decisione nella situazione specifica di uno specifico minore o uno specifico gruppo di minori.

[...] Il termine «determinazione dell'interesse superiore» si riferisce alla procedura formale, che prevede rigorose garanzie procedurali, finalizzata a determinare l'interesse superiore del minore sulla base della valutazione dell'interesse superiore <sup>(11)</sup>.

## Bambino/fanciullo/minore

Nella legislazione dell'UE i termini «bambino» e «minore» sono riferiti a qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni. Va rilevato che l'*acquis* dell'UE in materia di asilo usa il termine «minore», che è utilizzato anche nella presente guida ed è equivalente al termine «fanciullo» usato nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

## Minori a rischio

Il termine si riferisce a qualsiasi minore che possa essere esposto a un rischio particolare, indipendentemente dalla composizione/situazione della sua famiglia; il minore può essere non accompagnato, separato o accompagnato dai genitori. I rischi cui il minore potrebbe essere esposto possono comprendere, tra l'altro, danni fisici e mentali, violenze sessuali e di genere e altre forme di abuso o sfruttamento, matrimoni forzati e precoci, mutilazioni genitali femminili/escissione, problemi di salute mentale, rischio di autolesionismo/suicidio ecc.

<sup>(9)</sup> EASO, *Guida pratica sulla valutazione dell'età*, 2018; definizione del glossario EMN dell'accertamento dell'età disponibile [online](#); per ulteriori informazioni sull'interesse superiore del minore e l'accertamento dell'età cfr. anche il *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine* del Comitato CRC, 1<sup>o</sup> settembre 2005, CRC/GC/2005/6, sezione V.a), paragrafo 31, punto A.

<sup>(10)</sup> La determinazione dell'interesse superiore non rientra nell'ambito di applicazione della presente guida pratica.

<sup>(11)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14.

I minori a rischio comprendono i minori vittime o a rischio della tratta di esseri umani, i sopravvissuti a forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili/l'escissione, i matrimoni forzati e precoci e altre forme di abuso o sfruttamento, i minori che sono capifamiglia, i minori apolidi, le madri adolescenti, i minori che hanno fatto parte di gruppi armati, i minori affetti da malattie gravi, i minori con problemi di salute mentale ecc.

### **Minori vittime (o a rischio) della tratta di esseri umani**

Il termine si riferisce a qualsiasi minore per il quale sussistano ragionevoli indicazioni e motivi che facciano ritenere che il minore possa essere stato vittima della tratta di esseri umani, anche quando lo sfruttamento non si sia ancora verificato <sup>(12)</sup>. I minori vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani hanno diritto a ricevere assistenza e sostegno conformemente alle loro circostanze individuali <sup>(13)</sup>.

### **Regolamento Dublino III e garanzie procedurali previste dal regolamento di esecuzione Dublino**

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) <sup>(14)</sup>. Il regolamento Dublino III prevede, inoltre, garanzie procedurali quali la nomina di un rappresentante e l'accesso del rappresentante a tutti i documenti pertinenti <sup>(15)</sup>.

### **Famiglia**

Il termine «famiglia» dovrebbe essere interpretato in senso lato includendo i genitori biologici, adottivi o affidatari, i fratelli e le sorelle o, ove applicabile, i membri della famiglia allargata o della comunità <sup>(16)</sup>.

### **Ricerca della famiglia**

La ricerca della famiglia consiste nella ricerca dei familiari (compresi i parenti o le persone che sono state responsabili delle cure di minori non accompagnati) al fine di ripristinare i legami familiari e ricongiungere la famiglia, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore <sup>(17)</sup>.

### **Tutore/rappresentante <sup>(18)</sup>**

L'utilizzo dei termini «tutore», «rappresentante» e «rappresentante legale» è incoerente/eterogeneo nel quadro internazionale/dell'UE. Nella presente guida pratica i termini «tutore/rappresentante» sono utilizzati congiuntamente.

<sup>(12)</sup> La tratta di esseri umani è tuttora una forma altamente redditizia di criminalità grave e organizzata ed è espressamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 5, nonché dagli articoli 79 e 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 2 della direttiva anti-tratta contiene la definizione del reato di tratta di esseri umani, compreso un riferimento specifico alle vittime minorenni. La tratta di minori finalizzata allo sfruttamento sessuale, di cui sono vittime prevalentemente le bambine e le adolescenti, e la criminalità forzata risultano essere in aumento. Le reti dei trafficanti hanno sfruttato la crisi migratoria per prendere di mira le persone più vulnerabili, in particolare i bambini, e vi sono timori generalizzati di un aumento del rischio di tratta a fini di sfruttamento sessuale. Cfr. la *relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, del 19 maggio 2016, COM(2016) 267 final; Europol, *Situation Report: Trafficking in human beings in the EU* (Rapporto sulla situazione della tratta di esseri umani nell'UE), 765175, febbraio 2016.

<sup>(13)</sup> Cfr. gli articoli da 13 a 16 della direttiva anti-tratta; per una panoramica dei diritti riconosciuti dall'UE alle vittime della tratta di esseri umani cfr. Commissione europea, *I diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani*, 2013.

<sup>(14)</sup> Regolamento Dublino III.

<sup>(15)</sup> Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

<sup>(16)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6; considerando 19 DQ (rifusione).

<sup>(17)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6; articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III e le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 3, della DCA (rifusione) e della DQ (rifusione); cfr. anche la *Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia*, 2016.

<sup>(18)</sup> Per ulteriori indicazioni sulla terminologia cfr. FRA, *Manuale sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali*, giugno 2014, pagg. 14-15.

Il **tutore** è una persona indipendente che tutela l'interesse superiore e il benessere generale del minore e, a tal fine, integra la limitata capacità giuridica del minore. Il tutore agisce in qualità di rappresentante legale del minore in tutti i procedimenti, allo stesso modo in cui un genitore rappresenta il proprio figlio <sup>(19)</sup>.

Un **rappresentante** è definito come «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario» <sup>(20)</sup>.

Il ruolo del rappresentante differisce da quello del **rappresentante legale**, che è un avvocato o altro professionista del diritto competente «che fornisce l'assistenza legale, si esprime a nome del minore e lo rappresenta legalmente nelle dichiarazioni scritte e di persona dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nei procedimenti penali, di asilo o di altra natura, secondo quanto previsto dall'ordinamento nazionale» <sup>(21)</sup>.

### Tutele e garanzie procedurali

Le garanzie procedurali sono misure di sostegno specifiche messe in atto al fine di creare i presupposti necessari affinché le persone con esigenze particolari accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la propria domanda di protezione internazionale. Tali garanzie permettono ai richiedenti con esigenze particolari di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva sulle procedure di asilo [DPA (rifusione)] <sup>(22)</sup>.

Nel regolamento Dublino III l'espressione «garanzie procedurali» è riferita alle disposizioni relative al ricorso. Il Commento generale n. 14 del CRC elenca sia le garanzie quali definite sopra sia le garanzie procedurali, come il diritto di essere sentiti e il diritto di ricorso.

### Parente

La zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del minore che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale <sup>(23)</sup>. Se formalmente nominati da un'autorità competente, nella presente guida sono denominati anche **custodi** <sup>(24)</sup>.

### Minore separato

Un minore separato è un minore che sia stato separato da tutti gli adulti che ne sono responsabili per legge o per prassi dello Stato membro interessato, ma non necessariamente da altri parenti. Tra i minori separati possono perciò rientrare anche minori accompagnati da altri familiari o parenti adulti <sup>(25)</sup>. Il termine non figura nell'attuale *acquis* dell'UE in materia di asilo. Nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo, i minori separati rientrano nella categoria dei minori non accompagnati.

<sup>(19)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6; Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Linee guida per le cure alternative dei minori: risoluzione/adottata dall'Assemblea generale*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142; FRA, *Manuale sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali*, giugno 2014: fornisce orientamenti sulle modalità di istituzione e gestione di sistemi nazionali di tutela e indica i compiti principali di un tutore. Il concetto di tutore nei documenti delle Nazioni Unite è più ampio di quello usato nell'*acquis* dell'UE.

<sup>(20)</sup> articolo 2, lettera n), della DPA (rifusione) e articolo 2, lettera j), della DCA (rifusione).

<sup>(21)</sup> FRA, *Manuale sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali*, giugno 2014.

<sup>(22)</sup> Considerando 29 e articolo 2, lettera d), della DPA (rifusione).

<sup>(23)</sup> Articolo 2, lettera h), del regolamento Dublino III.

<sup>(24)</sup> Ciò non pregiudica che gli Stati membri possano considerare quello del «custode» un compito che spetta a un'istituzione, a un amministratore di case rifugio e ad altri soggetti diversi dai parenti. In alcuni Stati membri il custode è una persona/istituzione responsabile dell'assistenza quotidiana del minore, con il compito, ad esempio, di fornirgli vitto e alloggio, di accompagnarlo a scuola ecc.

<sup>(25)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6, sezione III, paragrafo 8.

## ***Minore non accompagnato***

Il minore non accompagnato è il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri <sup>(26)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> Articolo 2, lettera e), della DCA (rifusione); articolo 2, lettera m), della DPA (rifusione); articolo 2, lettera l), della DQ (rifusione); articolo 2, lettera j), del regolamento Dublino III; articolo 2, lettera f), della direttiva sul ricongiungimento familiare; Comitato CRC, *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6, sezione III, paragrafo 7; cfr. anche UNHCR e Unicef, *Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, 2014, pag. 22.

# 1. Contesto ed elementi dell'interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore costituisce **un diritto, un principio e una norma di procedura** saldamente radicati nel diritto internazionale, e nelle proposte di rifusione nell'ambito del CEAS gli è attribuita maggiore rilevanza <sup>(27)</sup>. L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» <sup>(28)</sup>, mentre l'articolo 3 della CRC stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente <sup>(29)</sup>. L'obbligo di garantire l'interesse superiore del minore in quanto primaria considerazione è stato ribadito nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo <sup>(30)</sup>.

Tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore costituisce un processo continuo che richiede una valutazione prima di ogni decisione amministrativa importante. I procedimenti relativi all'interesse superiore del minore dovrebbero iniziare prima della procedura di asilo e proseguire dopo quest'ultima.

Per tutta la durata della procedura di asilo riguardante un minore, la valutazione del suo interesse superiore rimane di competenza dei responsabili della protezione dei minori, delle autorità competenti per l'asilo e di altri soggetti.

- I soggetti responsabili della protezione dei minori eseguono contemporaneamente varie valutazioni dell'interesse superiore per finalità diverse (accoglienza, istruzione, tutela ecc.);
- nel contempo, le autorità competenti per l'asilo hanno altresì la responsabilità di tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore in tutte le fasi della procedura di asilo.

Tali valutazioni dovrebbero anzi integrarsi reciprocamente per garantire che tutti i procedimenti possano beneficiare delle necessarie sinergie e per evitare sovrapposizioni.



<sup>(27)</sup> Commissione europea, *Child-specific provisions in the Common European Asylum Package*, un estratto delle disposizioni specifiche per minori nell'attuale CEAS e nelle proposte per la sua riforma del 4 maggio e 13 luglio 2016.

<sup>(28)</sup> Unione europea, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2012/C 326/02).

<sup>(29)</sup> Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti del fanciullo*, 20 novembre 1989.

<sup>(30)</sup> Cfr. i documenti strategici e di orientamento (allegato II).



## Risultanze della mappatura delle procedure di asilo per i minori eseguita dall'EASO

Dalle risultanze convalidate della mappatura eseguita dall'EASO nel 2017 emerge che la valutazione dell'interesse superiore del minore può avvenire in momenti diversi, in alcuni casi prima dell'inizio della procedura di asilo [IE e SK <sup>(31)</sup>], o in una fase specifica della procedura, per esempio quando il minore ha presentato domanda di protezione internazionale, come in BG e in EL [se il pubblico ministero è debitamente informato <sup>(32)</sup>]. In PL la valutazione viene effettuata quando si adotta una decisione in merito alla protezione internazionale.

Tuttavia, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che la valutazione potrebbe essere effettuata in tutte le fasi della procedura di asilo, come avviene in **16 Stati UE+ (AT, BE, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR <sup>(33)</sup>, IT, LV, NO, SE, SI e SK)**. Più in particolare, in ES e FI la valutazione dell'interesse superiore del minore si esegue anche nei centri di accoglienza.

### 1.1 Un approccio fondato sui diritti dei minori

La presente guida pratica sottolinea che le autorità nazionali sono vincolate da un approccio all'interesse superiore del minore che è fondato sui diritti ed è conforme ai diritti dei minori. Il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato CRC sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione fornisce agli Stati contraenti l'interpretazione autentica e un orientamento in merito alle modalità di applicazione di tale diritto. Sono qui comprese le garanzie procedurali volte ad assicurarne l'applicazione <sup>(34)</sup>. Diversamente da un approccio incentrato sullo Stato, un approccio fondato sui diritti dei minori

[...] promuove l'esercizio dei diritti di tutti i minori ai sensi della convenzione attraverso lo sviluppo della capacità dei portatori di doveri di adempiere i loro obblighi di rispettare, tutelare e realizzare tali diritti (articolo 4) e della capacità dei detentori di diritti di rivendicare i loro diritti, ispirandosi costantemente al diritto alla non discriminazione (articolo 2), alla considerazione dell'interesse superiore del fanciullo (articolo 3, paragrafo 1), al diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6) e al rispetto delle opinioni del fanciullo (articolo 12). [...] Questo approccio fondato sui diritti dei minori è globale e pone l'accento sul sostegno ai punti di forza e alle risorse del minore stesso e a tutti i sistemi sociali cui egli appartiene: famiglia, scuola, collettività, istituzioni e sistemi religiosi e culturali <sup>(35)</sup>.

Per tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore è necessario applicare su base continuativa procedure olistiche e incentrate sul minore. Occorre tenere conto delle circostanze ed esigenze individuali e specifiche del minore in tutti gli atti e tutte le decisioni che lo riguardano, siano essi a breve, medio o lungo termine.

La piena applicazione del concetto di «interesse superiore del minore» richiede l'elaborazione di un approccio basato sui diritti che coinvolga tutti i soggetti interessati al fine di garantire in termini globali l'integrità fisica, psicologica, morale e spirituale del minore e di promuovere la sua dignità umana <sup>(36)</sup>.

Tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore dovrebbe far parte di un processo individuale avviato per tutti i minori che hanno manifestato l'intenzione di fare domanda di protezione internazionale e si applica a tutte le decisioni e le procedure relative alla protezione internazionale.

<sup>(31)</sup> La valutazione dell'interesse superiore del minore inizia nel momento in cui un minore viene trovato/identificato.

<sup>(32)</sup> Nel caso in cui il procuratore non sia debitamente informato, la valutazione avviene durante il colloquio.

<sup>(33)</sup> In FR la valutazione dell'interesse superiore del minore inizia non appena viene individuato un minore non accompagnato e non dipende dall'esistenza/dalle fasi della procedura di asilo. L'interesse superiore del minore viene valutato dall'autorità accertante durante e dopo la valutazione dell'età.

<sup>(34)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione V.

<sup>(35)</sup> Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, *Commento generale n. 13 sul diritto all'istruzione (articolo 13 della convenzione)*, 8 dicembre 1999, E/C.12/1999/10, paragrafo 59.

<sup>(36)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione I.A, paragrafi 4 e 5.

L'individuazione delle particolari esigenze procedurali dei minori è anche un obbligo previsto dalla DPA (rifusione), al pari dell'esecuzione di valutazioni della vulnerabilità – come previsto dalla DCA (rifusione) <sup>(37)</sup>. A tal fine può essere necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti, come le autorità per la protezione dei minori o i prestatori di servizi.

Le valutazioni continue dell'interesse superiore dovrebbero considerare che le capacità <sup>(38)</sup> o le esigenze particolari del minore si evolveranno nel corso del tempo e che le misure adottate possono essere riesaminate o corrette di conseguenza e, pertanto, non costituiscono decisioni definitive o irreversibili.

## 1.2 Spiegare il concetto di «primaria considerazione»

Secondo la formulazione del Comitato CRC, il principio dell'interesse superiore del minore è volto a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla convenzione e lo sviluppo globale del minore <sup>(39)</sup>. Tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore in tutte le decisioni pertinenti significa iniziare con una valutazione delle circostanze specifiche di ogni singolo minore <sup>(40)</sup>, individuare e valutare gli elementi pertinenti per quel determinato minore, approfondirli e assegnare un valore a ciascuno di essi in relazione agli altri <sup>(41)</sup>.

L'interesse superiore del minore è una considerazione **primaria** che può essere necessario bilanciare con gli interessi di altri soggetti, incluso lo Stato. L'importanza da attribuire all'interesse superiore del minore sarà oggetto dell'analisi dell'organo decisionale. Quest'ultimo gli riconoscerà una priorità elevata e non si tratterà di una semplice considerazione tra le tante <sup>(42)</sup>. A titolo di confronto, va ricordato che in altri contesti l'interesse superiore del minore deve essere la considerazione **preminente**, ossia il fattore determinante ai fini dell'adozione delle decisioni.

Esempi di decisioni che hanno effetti sul minore nelle procedure di asilo possono essere, tra l'altro: la decisione di condurre un colloquio personale separato con il minore senza la presenza dei genitori; la decisione se sia nell'interesse superiore del minore essere ascoltato, dove e quando, e quale debba essere la durata del colloquio; la scelta dell'interprete/funziario addetto al caso/funziario responsabile della registrazione che interagisce con il minore; la decisione di eseguire un accertamento dell'età o di avviare una ricerca della famiglia del minore; la decisione se separare la domanda del minore da quella del genitore ecc.

Anche il Commento generale congiunto del 2017 del Comitato CRC e del Comitato per i lavoratori migranti (Committee on Migrant Workers, CMW) sull'attuazione dei principi generali nel contesto della migrazione internazionale (commento n. 22 del Comitato CRC e n. 3 del CMW) <sup>(43)</sup> specifica le situazioni concrete in cui è necessaria una valutazione/determinazione formale <sup>(44)</sup>.

<sup>(37)</sup> Cfr. anche l'articolo 23, paragrafo 4, della DCA (rifusione) – Servizi di riabilitazione e sostegno.

<sup>(38)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, paragrafo 84.

<sup>(39)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione I.A, paragrafi 4 e 5.

<sup>(40)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione V, paragrafi 46 e 48-51.

<sup>(41)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione V.2, paragrafo 80; per maggiori informazioni cfr. EASO, *Asylum Procedures for Children Report* (Relazione sulle procedure di asilo per i minori), 2017.

<sup>(42)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione IV.A.4, paragrafi 36-40.

<sup>(43)</sup> Questo commento generale si basa sul documento e sulla relazione del 2012 redatti sulla scorta della discussione generale del Comitato CRC svoltasi a Ginevra nel settembre 2012, nonché sugli altri documenti citati nella sezione A, paragrafo 5, del *Commento generale congiunto* del Comitato CRC e del CMW, n. 3 (2017) del [CMW] e n. 22 (2017) del [Comitato CRC], sui principi generali dei diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale, 16 novembre 2017.

<sup>(44)</sup> Il *Commento generale congiunto n. 3 del [CMW] e n. 22 del [Comitato CRC]* stabilisce che l'interesse superiore del minore deve essere preso pienamente in considerazione nella normativa in materia di immigrazione, nella pianificazione, attuazione e valutazione delle politiche e decisioni relative alla migrazione in casi individuali, ai fini dell'accogliimento o del respingimento di domande di ingresso o residenza in un paese nonché nelle decisioni riguardanti l'applicazione della normativa in materia di immigrazione, le restrizioni all'accesso ai diritti sociali da parte dei minori e/o dei loro genitori o tutori legali, l'unità familiare e la custodia dei minori. In tutti questi casi l'interesse superiore del minore deve essere tenuto in primaria considerazione e avere, pertanto, un'alta priorità. In particolare, l'interesse superiore del minore dovrebbe essere espressamente garantito mediante procedure individuali che costituiscano parte integrante di qualsiasi decisione amministrativa o giudiziaria concernente l'ingresso, la residenza o il ritorno di un minore, la sua collocazione o assistenza nonché la detenzione o espulsione di un genitore correlata al suo status di migrante.

Questo concetto include, più ampiamente, tutti gli aspetti della valutazione della domanda del minore e gli aspetti sostanziali dell'interesse superiore del minore relativi alla protezione. Esempi di tali aspetti sono la persecuzione specifica di minori, la presenza della famiglia nel paese di origine o in altri paesi, l'alternativa di fuga interna di un minore (se applicabile), un paese terzo sicuro (se applicabile), garanzie e soglie giuridiche differenziate pertinenti per la situazione dei minori, ossia l'onere della prova, il beneficio del dubbio ecc.

### Risultanze della mappatura delle procedure di asilo per i minori eseguita dall'EASO

11 Stati intervistati (**BE, BG, CH, CY, DK, EE, IE, ES** <sup>(45)</sup>, **FR, LV e SE**) applicano una procedura formale di valutazione dell'interesse superiore del minore relativamente alla procedura di asilo.

L'interesse superiore del minore è considerato preminente nell'ambito della procedura di asilo in **AT, DE, EL, PL, FI, IT, NO e SK**, sebbene questi paesi abbiano confermato l'assenza di una procedura formale per valutarlo.

Analogamente, in **FI, HU** <sup>(46)</sup>, **LT, NL, PL, RO e SI** non si applica una procedura formale di valutazione dell'interesse superiore del minore, ma sono previste alcune garanzie. In **NL** la NIDOS e il Consiglio per la protezione dei minori sono coinvolti nelle valutazioni dell'interesse superiore del minore nel caso in cui si rendano necessarie. In **PL** l'interesse superiore del minore è esaminato nel quadro della valutazione delle necessità di protezione internazionale. In **SI** tutte le autorità e il personale interessati devono considerare l'interesse superiore del minore una questione primaria in tutte le fasi della procedura di asilo.

## 1.3 Natura multidisciplinare e obiettiva

La valutazione dell'interesse superiore del minore deve consistere in un esercizio multidisciplinare <sup>(47)</sup> con la partecipazione dei soggetti interessati, condotto da specialisti ed esperti autorizzati e in possesso della formazione necessaria per operare con i minori <sup>(48)</sup>.

L'interesse superiore del minore ha natura oggettiva, nel senso che non può basarsi su comportamenti, opinioni e pareri soggettivi. La valutazione dell'interesse superiore del minore da parte di un adulto non può prevalere sull'obbligo di rispettare i diritti del minore previsti dalla convenzione <sup>(49)</sup>. Ciò significa che l'interesse superiore del minore non dovrebbe mai giustificare la privazione di un diritto riconosciuto dalla CRC.

È considerata buona prassi garantire che qualsiasi raccomandazione o valutazione effettuata in relazione all'interesse superiore del minore sia ulteriormente riesaminata e approvata in base al **principio dei quattro occhi**, secondo cui un caso dovrebbe essere esaminato da almeno due funzionari.

## 1.4 Procedimenti relativi all'interesse superiore

Quando le autorità competenti per l'asilo sono le prime a entrare in contatto con un minore, o sono responsabili di molti percorsi procedurali/legali differenti, potrebbero essere chiamate ad avviare i procedimenti relativi all'interesse superiore del minore. In questi casi e, in particolare, quando includono nel colloquio personale domande e garanzie procedurali relative all'interesse superiore del minore, tali autorità dovrebbero coinvolgere tutti i soggetti interessati e non privare il minore dell'opportunità di essere ascoltato separatamente in merito al proprio interesse superiore.

<sup>(45)</sup> Con la garanzia del tutore.

<sup>(46)</sup> I regolamenti volti a garantire l'applicazione dell'interesse superiore del minore saranno prorogati con la prossima modifica della legge ungherese sull'asilo.

<sup>(47)</sup> Raccomandazioni per il ricorso a un gruppo di lavoro multidisciplinare sono disponibili anche nel documento del Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14.

<sup>(48)</sup> Programma per i minori separati in Europa, *Dichiarazione sulle buone prassi*, 2010, pag. 6.

<sup>(49)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14.

## Esempi di prassi

In **FI** e **SE** le autorità responsabili della determinazione hanno competenze congiunte nei settori dell'asilo, dell'immigrazione, della tratta di esseri umani e dell'accoglienza e, pertanto, effettuano valutazioni dell'interesse superiore e, talvolta, determinazioni dell'interesse superiore anche al di fuori del campo di applicazione delle procedure di protezione internazionale.

## 1.5 L'interesse superiore del minore e il diritto di essere ascoltato <sup>(50)</sup>

Le opinioni del minore dovrebbero essere ascoltate e prese in considerazione secondo la sua età e maturità. Qualsiasi processo decisionale che tiene in primaria considerazione l'interesse superiore del minore deve comprendere il rispetto del diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni. Gli Stati membri devono porre in essere meccanismi per sollecitare i minori in grado di discernere ed esprimere le proprie opinioni, ad esempio creando le condizioni affinché essi possano manifestare il proprio desiderio di essere ascoltati. Quando il minore decide di essere ascoltato, può stabilire come ciò debba avvenire, se direttamente o tramite un rappresentante (tutore/genitore). Se il minore ha espresso, direttamente o indirettamente, la propria opinione, questa deve essere debitamente considerata a seconda dell'età e maturità del minore.

Inoltre, il minore dovrebbe essere informato su come saranno utilizzate le informazioni date. Ascoltare il minore significa anche coinvolgerlo. Anche in questo caso è necessario fornire le informazioni in modo adatto al minore e aiutandolo a comprendere la situazione in cui si trova (ossia la procedura di asilo). I funzionari responsabili devono garantire che l'audizione del minore sia condotta in modo innocuo.

## 1.6 Ponderare gli elementi dell'interesse superiore del minore

In tutti i procedimenti relativi all'interesse superiore del minore si devono tenere in debita considerazione la situazione familiare del minore, la situazione nel suo paese di origine, particolari vulnerabilità, la sicurezza e i rischi cui il minore è esposto, le esigenze di protezione, il grado di integrazione nel paese ospitante, la salute fisica e mentale, l'istruzione e le condizioni socioeconomiche. Questa analisi può essere eseguita dagli operatori sociali alle dipendenze dell'autorità competente per l'asilo o da altri soggetti e messa a disposizione dell'autorità competente per l'asilo. L'analisi va collocata all'interno di un contesto che tenga conto dei seguenti fattori: il genere, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'origine nazionale, etnica o sociale, la religione, la disabilità, la condizione di migrante o residente, la cittadinanza, l'età, la situazione economica, le opinioni politiche o d'altro tipo <sup>(51)</sup>, il contesto culturale e linguistico o altre circostanze del minore.

I valutatori devono contemperare i diversi diritti del minore mirando alla migliore attuazione possibile di tutti i suoi diritti <sup>(52)</sup>. La documentazione relativa all'interesse superiore dovrebbe comprendere una descrizione dettagliata delle circostanze in cui si trova il minore, incluse tutte le garanzie e le risultanze, nonché un'analisi che descriva la ponderazione degli elementi, le opzioni prese in considerazione per il minore, quale opzione sia la migliore ai fini del suo interesse superiore e perché.

Nel seguente elenco sono stati inclusi anche i riferimenti del Commento generale n. 14 <sup>(53)</sup>, della CRC e dell'*acquis* dell'UE in materia di asilo <sup>(54)</sup>:

<sup>(50)</sup> Cfr. anche Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, *Commento generale n. 12 sul diritto a un'alimentazione adeguata (articolo 11 della convenzione)*, 12 maggio 1999.

<sup>(51)</sup> Comitato CRC e CMW, *Commento generale congiunto n. 3 (2017) del [CMW] e n. 22 (2017) del [Comitato CRC] sui principi generali dei diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale*, 16 novembre 2017, sezione I, paragrafo 3.


<sup>(52)</sup> Nella convenzione non esiste una gerarchia dei diritti: tutti i diritti ivi previsti sono nell'interesse superiore del minore. Comitato CRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14.

<sup>(53)</sup> Gli elementi chiave da considerare in sede di valutazione dell'interesse superiore del minore sono elencati nella sezione V del *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)* del Comitato CRC, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione V.A, paragrafo 48.

<sup>(54)</sup> Per ulteriori considerazioni in merito cfr. FRA, *Relazione sui diritti fondamentali*, 2018, pagg. 184-186.

- la possibilità di ricongiungimento familiare [articolo 10 della CRC, articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione)];
- la vita, la sopravvivenza e lo sviluppo del minore (articolo 6 della CRC); il benessere;
- l'identità del minore (articolo 8 della CRC) e il contesto;
- la situazione di vulnerabilità; potenziale vittima della tratta di esseri umani [articoli 32 e 39 della CRC, articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione), articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III]; altre esigenze particolari [articoli 20 e 22 della CRC, articolo 22 della DCA (rifusione)];
- il diritto del minore all'istruzione (articolo 28 della CRC);
- il diritto del minore alla salute (articolo 24 della CRC);
- l'unità del nucleo familiare (articolo 9 della CRC, articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e articolo 25 della DQ), la conservazione dell'ambiente familiare e il mantenimento delle relazioni;
- l'ascolto delle opinioni del minore (articolo 12 della CRC);
- la protezione e la sicurezza del minore (articolo 19 della CRC);
- il principio di non discriminazione (articolo 2 della CRC);
- l'assistenza e l'orientamento in funzione delle capacità evolutive del minore (articolo 5 della CRC).

Questi elementi sono contemplati dall'*acquis* dell'UE; nel grafico che segue sono riportati, in modo non esaustivo, alcuni degli elementi chiave dell'interesse superiore del minore e i riferimenti agli strumenti giuridici. Ulteriori orientamenti e i pertinenti documenti strategici e di orientamento sono disponibili nell'allegato II, mentre l'allegato III illustra il quadro giuridico internazionale ed europeo <sup>(55)</sup>.



<sup>(55)</sup> Tutti i riferimenti giuridici riportati di seguito si richiamano agli strumenti giuridici rifusi dell'UE.

## 2. Garanzie procedurali

Il quadro giuridico prescrive l'istituzione di una serie di garanzie volte a garantire che all'interesse superiore del minore sia dato il giusto valore in quanto primaria considerazione. Molte di queste garanzie si applicano generalmente a tutti i minori richiedenti asilo. La presente guida indica esattamente come tali garanzie siano finalizzate all'attuazione dell'interesse superiore del minore. Ad esempio, l'accesso a un tutore costituisce una garanzia generale che vale per tutti i minori richiedenti asilo non accompagnati. Nel contempo, coinvolgere il tutore nel procedimento relativo all'interesse superiore del minore o includere una valutazione eseguita dal tutore rientra nelle garanzie volte ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in primaria considerazione.

Queste tutele e garanzie procedurali specifiche devono essere sempre garantite e applicate in quanto parte della procedura di asilo per i minori. Le garanzie procedurali costituiscono un obbligo per le autorità e un diritto per i minori. In ogni momento, nel tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore i funzionari responsabili dovrebbero anche verificare costantemente che siano messe in atto le necessarie garanzie procedurali. I funzionari responsabili dovrebbero accertarsi che i diritti di un determinato minore siano tutelati.

È evidente che nella presentazione della domanda di protezione internazionale di un minore interviene una pluralità di soggetti facenti capo ad autorità diverse. Ciascuno di essi è responsabile, nel rispettivo ambito di competenza, di tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore. Il funzionario responsabile può appartenere a uno qualsiasi di questi soggetti/autorità. Tuttavia, gli operatori sociali/gli addetti ai casi competenti per la protezione dei minori sono i soggetti responsabili della gestione dei casi di protezione di minori.

Le garanzie evidenziate nella presente guida si riferiscono a qualsiasi colloquio condotto con il minore, anche al colloquio personale nel contesto della procedura di asilo.

### Esempi di prassi

In **CY**, dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, al minore viene consegnato un modulo separato per l'individuazione delle persone vulnerabili. La valutazione dell'interesse superiore del minore è effettuata dai servizi socio-assistenziali su base continuativa fino al 18° anno di età.

In **LV** l'interesse superiore del minore è valutato durante l'intera procedura di asilo mediante un'attività di osservazione e comunicazione con il minore condotta in varie occasioni.

In **NO** la valutazione dell'interesse superiore del minore da parte dell'UDI prevede che al minore sia data l'opportunità di esprimere la propria opinione sulle questioni che lo riguardano.

### Sicurezza

Per tutta la durata delle procedure di asilo è necessario proteggere i minori da ogni forma di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento. I funzionari competenti per l'asilo devono prendere in considerazione e saper individuare possibili indicatori di vulnerabilità e di rischio, al fine di garantire la sicurezza del minore per l'intera durata delle procedure di asilo (cfr. la sezione Indicatori di vulnerabilità e di rischio).

È opportuno raccogliere informazioni sul benessere del minore e su eventuali problemi di protezione o sicurezza. Raccogliere tali informazioni e attribuire loro il giusto valore può contribuire a garantire la protezione del minore, ad esempio impedendo che egli finisca nelle mani o a contatto di persone che lo hanno sfruttato a fini di abusi, maltrattamenti o tratta. Il funzionario responsabile dovrebbe agire con cautela nel considerare la fonte di queste informazioni e il valore che può essere loro attribuito, poiché molto dipende dalle circostanze specifiche del caso.



## Personale qualificato

I funzionari competenti per l'asilo che operano a contatto con minori dovrebbero essere **qualificati, adeguatamente formati ed esperti nel trattare con minori**. Le decisioni relative alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore devono essere adottate da un'autorità competente in possesso di grande esperienza anche per quanto riguarda tutti gli strumenti giuridici concernenti i diritti dei minori, la tratta e ogni altra questione pertinente in materia di protezione.

I funzionari che operano a diretto contatto con minori dovrebbero ricevere una formazione sull'utilizzo di **tecniche di colloquio a misura di minore** <sup>(56)</sup>. Gli Stati UE+ dovrebbero affidare i casi riguardanti minori a personale specializzato, formato e qualificato e mettere a disposizione di quest'ultimo un potenziamento continuo delle capacità. Anche gli interpreti dovrebbero possedere una formazione ed esperienze specifiche nell'interpretazione per i minori.

## Domanda di protezione internazionale

Il minore dovrebbe essere assistito e adeguatamente informato quando decide di chiedere protezione internazionale. Presentare domanda di asilo costituisce un diritto fondamentale di ogni minore e il suo esercizio non è soggetto a una valutazione preventiva da parte delle autorità. È opportuno conoscere l'opinione del minore in merito alla presentazione della domanda di protezione internazionale e se ne deve tenere conto a seconda dell'età e della maturità del minore.

Dopo che la domanda è già stata depositata, il minore/rappresentante potrebbero successivamente decidere di ritirarla qualora si rendano disponibili altri strumenti giuridici, più rispondenti all'interesse superiore del minore, e la domanda o le possibili conseguenze del riconoscimento dello status di rifugiato non siano nell'interesse superiore del minore in quel dato momento.

Se il minore si rende conto che le sue opinioni sono prese in considerazione, potrebbe essere più disposto a cooperare, con ulteriori vantaggi per il procedimento.

## Registrazione

Le garanzie per i minori dovrebbero essere applicate a partire dal momento in cui il minore è identificato. Molte delle garanzie specifiche per la procedura di asilo possono essere applicate già quando la domanda viene presentata; momento a partire dal quale il minore è considerato un richiedente. In sede di formalizzazione della domanda, si dovrebbero raccogliere informazioni sul minore, compresi i suoi dati biologici, i suoi legami e contatti familiari nonché i recapiti attuali del minore stesso e della sua famiglia.

Il regolamento Eurodac obbliga gli Stati membri a rilevare le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di età superiore a 14 anni <sup>(57)</sup>. Per stabilire l'età della persona in tale contesto si dovrebbero evitare accertamenti sistematici <sup>(58)</sup>, facendo, invece, ampio ricorso al principio del beneficio del dubbio. Un accertamento dell'età dovrebbe essere eseguito soltanto qualora sussistano seri dubbi sul fatto che la persona in questione sia un minore.

## Priorità/adequamento della durata del procedimento

Le procedure di asilo riguardanti minori dovrebbero essere trattate con la massima priorità. Le domande presentate da minori devono essere contrassegnate e occorre altresì garantire che quelle

<sup>(56)</sup> Il modulo di formazione dell'EASO per i colloqui con minori è un modulo interattivo destinato ai funzionari responsabili dei casi di asilo e finalizzato ad accrescere le loro conoscenze e abilità nella conduzione di colloqui con minori, tenendo conto dell'età e maturità del minore, delle differenze culturali e degli effetti di traumi e/o sofferenze. Ulteriori informazioni sul programma di formazione dell'EASO e sul modulo sono disponibili [online](#).

<sup>(57)</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. **Va rilevato che l'attuale proposta di revisione del regolamento Eurodac prevede di abbassare l'età a sei anni.**

<sup>(58)</sup> Per ulteriori informazioni cfr. EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, 2018.

riguardanti minori con problemi di protezione non siano fatte attendere a lungo né siano tenute in sospeso <sup>(59)</sup>. In sede di esame della domanda di un minore è importante adeguare la durata del procedimento: dare la priorità alla domanda di un minore può essere nel suo interesse superiore. In altri casi, invece, può essere nell'interesse superiore del minore concedergli un periodo di riposo e di recupero prima di proseguire l'esame della sua domanda. Il periodo di tempo in cui risulta pendente un procedimento di asilo riguardante un minore dovrebbe essere ridotto al minimo.

### **Esenzione dalle procedure di frontiera/accelerate/rapide**

Il minore dovrebbe essere esonerato da procedure di frontiera, accelerate e rapide qualora nel contesto di tali procedure non sia possibile garantire il sostegno adeguato necessario per i minori <sup>(60)</sup>. È opportuno concedere un periodo di riposo e di recupero qualora le esigenze del minore lo richiedano. Gli Stati UE+ dovrebbero, inoltre, mettere in atto meccanismi per far fronte a situazioni di emergenza che potrebbero richiedere il trasferimento di uno o più minori in un ambiente più sicuro.

### **Disponibilità della rappresentanza legale**

Nei casi in cui è necessario nominare un tutore/rappresentante per il minore, la domanda di protezione internazionale non dovrebbe essere depositata prima della nomina del tutore/rappresentante, che ha tra l'altro il compito di assistere il minore nella presentazione di tale domanda.

Nel contesto delle garanzie per i minori non accompagnati e separati si dovrebbe nominare quanto prima **un tutore/rappresentante indipendente e qualificato**. Il tutore dovrebbe possedere una serie di qualità, tra cui una capacità adeguata e competenze in materia di rapporti con persone giovani e di esigenze di protezione specifiche dei minori. È importante che durante l'intera procedura di asilo il minore riceva sostegno <sup>(61)</sup> dal tutore/rappresentante che gli è stato assegnato e possa accedere ad assistenza e consulenza legale.

È importante garantire la continuità della designazione dei tutori/rappresentanti e stabilire un numero massimo di minori che ciascuno di essi può rappresentare contemporaneamente.

#### **Esempi di prassi**

In **BE** spetta al giudice decidere se un adulto che accompagna un minore possa essere nominato suo tutore civile al termine dei procedimenti per la concessione del permesso di soggiorno in Belgio. Mentre è ancora in corso la procedura di asilo, l'adulto che accompagna un minore non può esserne nominato suo tutore.

In **IE** si reputa che sia nell'interesse superiore del minore non accompagnato presente nello Stato affidarlo immediatamente a un operatore sociale (che agisce *in loco parentis* in qualità di tutore del minore).

Il tutore/rappresentante dovrebbe essere pienamente informato in merito ai procedimenti e dare il proprio consenso, qualora ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. Inoltre, dovrebbe presenziare a tutti i colloqui con il minore perché la sua presenza costituisce una delle garanzie che assicurano il rispetto dei diritti del minore durante i colloqui. Se, tuttavia, il custode di un minore con genitori o di un minore separato è un suo parente, per garantire l'interesse superiore del minore potrebbe essere necessario che il custode non presenzi al colloquio (cfr. anche la sezione 3.6 Nomina del parente/dell'adulto accompagnatore in qualità di custode/tutore).

<sup>(59)</sup> Programma per i minori separati in Europa, *Dichiarazione sulle buone prassi*, 2010, pag. 34.

<sup>(60)</sup> Cfr. articolo 24, paragrafo 3, della DPA (rifusione).

<sup>(61)</sup> In alcuni Stati membri tale sostegno potrebbe prevedere soltanto un supporto legale e mentale/morale. A seconda dello Stato membro, il ruolo del rappresentante non è quello di fornire sostegno sociale (diversamente dal ruolo del custode), bensì di fungere da rappresentante legale.



## Disponibilità di assistenza legale

La DPA (rifusione) stabilisce che gli Stati membri nominino un rappresentante non appena possibile <sup>(62)</sup>. Tale direttiva prevede altresì che siano fornite gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali già in primo grado. Il minore dovrebbe avere accesso ad **assistenza e consulenza legale**. È buona prassi garantire che il minore abbia accesso a servizi di patrocinio legale gratuiti in tutte le fasi della procedura di asilo.

Il consulente legale del minore dovrebbe avere la possibilità di partecipare a tutti i colloqui che coinvolgono il minore. In linea generale, durante i colloqui il minore dovrebbe essere assistito da una persona, a meno che decida diversamente e tale richiesta possa essere accolta. Vista l'importanza del ruolo di protezione svolto dal consulente legale e/o dal rappresentante, si dovrebbe decidere quale dei due debba presenziare ai colloqui per garantire al meglio l'interesse superiore del minore.

## Disponibilità di informazioni e servizi di interpretazione

Si dovrebbero mettere in atto garanzie volte ad assicurare che il minore possa partecipare al procedimento di asilo, comprenderlo appieno ed essere informato sia sul procedimento stesso che sulle sue conseguenze **secondo modalità a misura di bambino, sensibili al genere e consone all'età**, nonché in un **linguaggio comprensibile per il minore**, affinché egli possa esprimere opinioni, desideri e punti di vista, porre domande e prendere decisioni in maniera consapevole in merito alla propria partecipazione al procedimento.

Il minore dovrebbe avere a disposizione informazioni tempestive, **servizi di interpretazione** e materiali che illustrino le procedure di asilo; inoltre, dovrebbe poter rivedere le informazioni durante l'intero procedimento. Laddove possibile, l'interprete dovrebbe essere esperto nell'interpretazione per bambini. Il minore dovrebbe altresì ricevere orientamenti adeguati in tutte le fasi delle valutazioni della vulnerabilità, secondo la sua età e maturità. Il minore non dovrebbe essere lasciato privo di **orientamenti adeguati**, che gli devono essere forniti dal tutore/rappresentante e da altri soggetti competenti, ad esempio il personale responsabile dell'assistenza quotidiana.

## Ascolto delle opinioni e partecipazione del minore

Il minore ha il diritto di esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni personalmente o tramite un tutore/rappresentante. Deve essere sottoposto a un colloquio/sentito nel contesto della valutazione dell'interesse superiore del minore laddove ciò sia fattibile e raccomandabile, tenuto conto delle sue circostanze individuali (ad esempio minori disabili o non in grado di comunicare). L'interesse superiore del minore dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si decide se e come condurre il colloquio con il minore durante la procedura di asilo. Le garanzie illustrate nella presente guida si riferiscono a qualsiasi colloquio condotto con il minore, quindi anche al colloquio personale nel contesto della protezione internazionale.

### Ascoltare le opinioni del minore e attribuire loro il giusto valore

- a. Tutti i colloqui dovrebbero essere sempre condotti in un ambiente sicuro, riservato, rassicurante e a misura di bambino, in luoghi appropriati che possano contribuire a creare un rapporto di fiducia con il minore.
- b. Si dovrebbero valutare la durata dei colloqui, evitando colloqui ripetuti, e la possibilità di rinunciarvi qualora ciò corrisponda all'interesse superiore e alle circostanze particolari del minore.
- c. Il minore dovrebbe sentirsi a proprio agio. Il funzionario competente e l'interprete dovrebbero tenere un comportamento quanto più informale possibile.

<sup>(62)</sup> Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della DPA (rifusione).

- d. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e diretto. È bene accertarsi che il minore comprenda quanto gli viene detto.
- e. Se possibile, si potrebbe chiedere al minore se desidera che il funzionario e l'interprete siano di sesso maschile o femminile. A seconda del contesto del minore (ad esempio un bambino che ha subito abusi sessuali da parte di un uomo), egli potrebbe preferire una persona di sesso opposto.
- f. I colloqui dovrebbero essere condotti da intervistatori esperti, in grado di applicare metodi di colloquio alternativi e di fornire consulenza laddove necessario, ossia in caso di traumi o sindrome da stress post-traumatico.
- g. I funzionari e gli interpreti sono vincolati dall'obbligo di riservatezza, il cui significato e le cui regole dovrebbero essere spiegati anche al minore.
- h. Il minore e il suo tutore dovrebbero essere informati delle finalità di ogni colloquio e sapere chi avrà accesso al relativo verbale.

Tutti i colloqui con il minore dovrebbero essere sempre condotti in un ambiente sicuro, riservato, rassicurante e a misura di bambino, in uno o più luoghi appropriati che contribuiscano a creare un rapporto di fiducia con il minore.

Si dovrebbero valutare la durata dei colloqui, evitando colloqui ripetuti, e la possibilità di rinunciarvi qualora ciò corrisponda all'interesse superiore e alle circostanze del minore (ad esempio se il tipo di disabilità da cui è affetto il minore impedisce l'effettuazione del colloquio). Se il resoconto fornito dai genitori del minore è sufficiente ad avvalorare la sua domanda, può non essere necessario condurre un colloquio personale ai fini della protezione internazionale. Come detto, il minore non dovrebbe essere sottoposto inutilmente a una pluralità di colloqui, perché ciò potrebbe procurargli disagio e ostacolare la valutazione del suo interesse superiore a causa delle inevitabili incoerenze nel suo racconto. Si consiglia di evitare molti colloqui separati correlati a particolari esigenze procedurali, a esigenze relative all'accoglienza o d'altro genere.

Il minore dovrebbe sentirsi a proprio agio. È buona prassi compiere visite preparatorie nel luogo in cui si svolgerà il colloquio per la protezione internazionale, spiegare la procedura al minore o mostrargli un video della sala del colloquio, perché ciò può contribuire a metterlo a proprio agio e a garantire una sua partecipazione attiva. Il funzionario competente e l'interprete dovrebbero tenere un comportamento quanto più informale possibile. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e diretto. È bene accertarsi che il minore comprenda quanto gli viene detto, perché alcuni minori potrebbero aver timore di porre domande a causa della loro età, del loro contesto culturale o dello stato psicologico in cui si trovano.

Ove possibile, si dovrebbe chiedere al minore se ha preferenze riguardo al genere del funzionario e dell'interprete. A seconda della situazione specifica, potrebbe darsi che il minore scelga una persona di sesso opposto; ad esempio, un bambino che abbia subito abusi sessuali da parte di un uomo potrebbe preferire la presenza di un funzionario e un interprete di sesso femminile. Nel caso in cui il minore abbia subito o stia subendo un trauma, potrebbe non essere disposto a esprimere sentimenti o opinioni. I colloqui dovrebbero essere condotti da intervistatori esperti, in grado di applicare metodi di colloquio alternativi e di fornire consulenza.

È opportuno che l'intervistatore registri integralmente il colloquio, in particolare perché, se le esigenze del minore dovessero cambiare, è importante sapere e documentare chiaramente i motivi alla base di determinate decisioni o raccomandazioni. Quando si adotta una decisione riguardante un minore, dovrebbe essere prassi diffusa tenere il suo interesse superiore in primaria considerazione in tutti i colloqui nonché nelle conclusioni e nelle raccomandazioni. I funzionari e gli interpreti sono vincolati dall'obbligo di riservatezza, il cui significato e le cui regole dovrebbero essere spiegati anche al minore. Il minore e il suo tutore/rappresentante dovrebbero essere informati delle finalità di ogni colloquio e sapere chi avrà accesso al relativo verbale.

**Le opinioni e i desideri del minore dovrebbero essere tenuti in considerazione** a seconda della sua età e maturità <sup>(63)</sup>.

### Esempi di prassi

In **NO** i colloqui con minori di età superiore a sette anni (o anche inferiore, se il minore è in grado di formulare una propria opinione) possono avere luogo se il minore è accompagnato dai genitori.

In **DK** la valutazione dell'interesse superiore del minore costituisce abitualmente parte integrante del colloquio personale (per la protezione internazionale). Dovrebbe essere effettuato un colloquio individuale relativo all'interesse superiore per le finalità del regolamento Dublino III e per stabilire se il minore debba essere considerato accompagnato o meno.

In **SE** si sottolinea il fatto che un minore accompagnato in giovane età ha gli stessi diritti di esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni, qualora decida di farlo, di un minore non accompagnato o più grande di età.

Il diritto del minore di essere ascoltato non dovrebbe essere limitato solamente al colloquio. Il personale responsabile dovrebbe prestare attenzione ai punti di vista, alle esigenze e alle opinioni del minore anche al di fuori dei colloqui.

### Accertamento dei fatti

Laddove possibile, il funzionario responsabile dovrebbe cercare attivamente di ottenere informazioni dalle fonti pertinenti per valutare adeguatamente l'interesse superiore del minore durante la procedura di asilo. Si dovrebbero contattare i soggetti che sono a conoscenza della situazione del minore, come le persone di fiducia, il tutore/rappresentante, il custode temporaneo, gli operatori sociali presso il centro di accoglienza, l'insegnante ecc., tenendo debitamente conto della tutela e della riservatezza dei dati personali e qualora ciò sia conforme alla sicurezza e alla protezione del minore. Allo stesso tempo, coloro che lavorano a contatto con minori devono tenere presente che gli stessi hanno diritto alla riservatezza e a intrattenere un rapporto confidenziale con il proprio tutore, rappresentante legale e con eventuali altri rappresentanti.

Qualora chiamati a condividere le proprie informazioni con le autorità asilo, ai fini della decisione della domanda di protezione internazionale, i soggetti a conoscenza della situazione del minore devono agire conformemente all'interesse superiore del minore, trattandosi di procedimenti diversi con obiettivi diversi.

Il funzionario responsabile dovrebbe garantire che tutte le informazioni rilevanti sul minore siano a disposizione delle autorità cui spetta la decisione sull'interesse superiore del minore in una determinata situazione. Prima di formulare una raccomandazione o una decisione è opportuno analizzare adeguatamente tutti gli elementi pertinenti. È importante tenere conto di tutti i contesti culturali e familiari rilevanti per l'interesse superiore del minore, senza formulare ipotesi sulla sua situazione. Il minore e/o il tutore dovrebbero avere sempre la possibilità di fornire informazioni supplementari.

### Documentare l'interesse superiore del minore

Quando un funzionario competente per l'asilo inizia a occuparsi del caso di un minore, dovrebbe documentare una serie di aspetti che saranno rilevanti non soltanto durante l'intera procedura di asilo ma anche successivamente. Tutti gli elementi del procedimento relativo all'interesse superiore del minore dovrebbero essere analizzati e comprovati per garantire una valutazione continua e coerente. Tutte le questioni rilevanti dovrebbero essere documentate, ad esempio, nel sistema generale di

<sup>(63)</sup> Esperienze in ambito giudiziario sono riportate nella relazione della FRA sulla giustizia a misura di minore, disponibile [online](#).

gestione dei casi, in banche dati pertinenti, in documenti cartacei da includere nel fascicolo ovvero mediante modelli elettronici e liste di controllo.

Questa documentazione dovrebbe comprendere informazioni sulla situazione familiare del minore e sui suoi rapporti con il custode temporaneo, il tutore/rappresentante o la famiglia affidataria, nonché, nel caso dei minori non accompagnati e separati, anche i motivi della separazione dalla famiglia, l'ubicazione di familiari, fratelli/sorelle o parenti, considerazioni sulla possibilità di contattare la famiglia e ogni possibile informazione relativa alla procedura Dublino, se pertinente. In tale contesto si dovrebbe indicare chiaramente perché sia stato raccomandato di riprendere i contatti con la famiglia e perché ciò sia stato ritenuto sicuro per il minore e la famiglia nonché nell'interesse superiore del minore.

Le informazioni utilizzate, come pure le constatazioni e raccomandazioni dovrebbero essere documentate e comunicate conformemente ai regolamenti sulla protezione dei dati personali <sup>(64)</sup> ai fini del rinvio e dell'applicazione delle raccomandazioni. Va sottolineato che il funzionario responsabile dovrebbe considerare eventuali eccezioni al diritto dei genitori di accedere alla documentazione o a informazioni particolari riguardanti il proprio figlio, tenendo conto dell'età di quest'ultimo e delle circostanze, ad esempio in caso di violenze, abusi o altre problematiche.

Per quanto riguarda le garanzie e tutele applicabili, è importante segnalare i collegamenti tra la DPA (rifusione) e la DCA (rifusione). La valutazione dell'interesse superiore del minore secondo un approccio olistico permette, se condotta in una fase iniziale, di raccogliere e documentare informazioni e prove su eventuali problemi relativi sia alle esigenze procedurali sia a quelle di accoglienza.

### *Rispetto dell'unità del nucleo familiare*

Durante le procedure di asilo si dovrebbe garantire il rispetto del concetto di unità del nucleo familiare, a meno che eventuali timori per il benessere o la sicurezza del minore facciano propendere in senso contrario. Il minore dovrebbe avere la possibilità di fornire informazioni supplementari sul proprio caso, ad esempio un eventuale nuovo contatto con familiari o parenti o l'imminente arrivo di familiari o parenti in un altro Stato UE+ <sup>(65)</sup>. Queste informazioni dovrebbero essere valutate in modo adeguato. Nei casi riguardanti minori separati, i legami (familiari) devono essere verificati e valutati per individuare potenziali rischi.

Per quanto possibile, i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e maturità. I cambi di residenza dei minori non accompagnati sono limitati al minimo.

### *Valutazione della domanda del minore*

In sede di valutazione nel merito della domanda di protezione internazionale, va tenuto debitamente conto dei fattori di maggiore rischio cui sono esposti i minori e le forme di persecuzione o danno grave specifiche dei minori <sup>(66)</sup>, come il reclutamento di minori in forze armate, la tratta di minori, la prostituzione minorile e/o la violazione dei diritti specifici del minore o pratiche tradizionali dannose.

Laddove si consideri la possibilità di una protezione interna [considerando 25 e 27 e articolo 8 della DQ (rifusione)], l'interesse superiore del minore dovrebbe essere direttamente incluso nell'istruttoria.

È importante tenere presente che i bambini hanno una percezione del tempo diversa da quella degli adulti per quanto riguarda le esperienze passate e che la loro narrazione può essere non chiara. Tali circostanze possono avere un forte impatto sulla valutazione del bisogno di protezione internazionale.

<sup>(64)</sup> Nel pieno rispetto delle norme sul diritto alla riservatezza e sulla protezione dei dati personali, nonché in rigorosa applicazione delle pertinenti norme riguardanti la raccolta, l'utilizzo e la conservazione dei dati personali e l'accesso agli stessi.

<sup>(65)</sup> Cfr. i requisiti per la ricerca della famiglia di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della DCA (rifusione).

<sup>(66)</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori a norma degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08.

Durante l'esame delle esigenze di protezione di un minore separato o non accompagnato, può essere necessario attribuire maggiore valore a determinati fattori oggettivi quando si esaminano il danno grave dovuto a una fondata paura di persecuzione e il rischio effettivo di danno grave. In sede di esame del bisogno di protezione internazionale di minori non accompagnati e separati si dovrebbe applicare il beneficio del dubbio <sup>(67)</sup>.

### Raccomandazioni sull'interesse superiore del minore

Le autorità competenti devono tenere conto delle informazioni raccolte nel corso dei colloqui condotti con il minore e gli adulti che lo accompagnano e/o i familiari nonché di tutte le informazioni pertinenti contenute nel fascicolo del minore.

In tutte le raccomandazioni è opportuno non solo **spiegare e motivare** la necessità di tenere l'interesse superiore del minore in primaria considerazione ma anche indicare chiaramente su quali basi le raccomandazioni stesse siano state formulate. Si dovrebbero applicare procedure operative standard che stabiliscono con chiarezza chi deve implementare le raccomandazioni e come, comprese le disposizioni per la valutazione dell'attuazione per cui eventuali modifiche che si rendano necessarie possono essere integrate successivamente nel procedimento relativo all'interesse superiore del minore. A livello nazionale, nell'attuazione delle varie raccomandazioni sono coinvolti soggetti diversi.

Il minore dovrebbe essere informato della raccomandazione relativa al suo interesse superiore formulata dall'autorità competente per la protezione dei minori separatamente dalla decisione sulla sua domanda di protezione internazionale. Inoltre, il significato concreto della raccomandazione dovrebbe essere spiegato al minore. Dovrebbe sempre essere possibile riesaminare o rivedere le raccomandazioni riguardanti minori.

#### Ricorso

Al minore e al suo tutore/rappresentante si dovrebbero **spiegare** adeguatamente tutte le **decisioni** riguardanti il minore stesso, compresi l'esito e i **motivi** che ne stanno alla base, consentendo così un effettivo esercizio del diritto del minore a presentare ricorso.

Tale diritto dovrebbe essere esercitato sulla scorta di questa **chiara argomentazione giuridica**.

Si dovrebbe garantire altresì un equo accesso alla giustizia permettendo al minore e/o al suo rappresentante di promuovere effettivamente procedimenti di ricorso a misura di minore (\*).

(\*) Per ulteriori informazioni su procedimenti giudiziari a misura di minore cfr. FRA, *Child-friendly justice – Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States* (Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE), 2017.

### Mancata applicazione delle garanzie

In caso di mancata applicazione di alcune delle summenzionate garanzie, potrebbe essere necessario sospendere l'esame della domanda di protezione internazionale. Tale possibilità dovrebbe essere valutata in base alla natura della garanzia mancante senza che ciò comporti, tuttavia, rilevanti e inutili ritardi nel trattamento della domanda. Se la garanzia rientra tra le responsabilità dell'autorità competente per l'asilo, il funzionario responsabile dovrebbe segnalare il caso a livello interno. Qualora l'attuazione della garanzia sia di competenza di un'altra autorità o parte designata, l'autorità asilo si coordina con detta parte per assicurare l'attuazione della garanzia mancante. Questo rinvio dovrebbe essere debitamente documentato. I diversi ruoli/responsabilità dovrebbero essere attribuiti con chiarezza.

(67) Programma per i minori separati in Europa, *Dichiarazione sulle buone prassi*, 2010, pag. 36.

## 3. Attuazione pratica dell'interesse superiore del minore

### 3.1 Cooperazione con i servizi di protezione dei minori

La cooperazione con i servizi di protezione dei minori è obbligatoria durante l'intera procedura. Qualora un minore si trovi in una situazione pericolosa le autorità per la protezione dei minori sono tenute a informare le autorità asilo, e viceversa. Generalmente, negli Stati UE+ le autorità competenti per l'asilo non hanno automaticamente accesso alla valutazione dell'interesse superiore condotta dalle autorità per la protezione dei minori. Per motivi di riservatezza e nel rispetto delle rigorose norme in materia di dati, le autorità per la protezione dei minori e le autorità competenti per l'asilo potrebbero non condividere tra loro i dati o le informazioni in loro possesso. In taluni casi, gli uffici nazionali per l'asilo potrebbero persino non essere a conoscenza del coinvolgimento delle autorità per la protezione dei minori in un caso riguardante un minore, e viceversa.

È necessario garantire che i sistemi di protezione internazionale comunichino e siano in collegamento con i sistemi di protezione dei minori/meccanismi di riferimento nazionali. È opportuno definire protocolli coordinati e procedure operative standard con la partecipazione dei soggetti governativi e non governativi competenti per la protezione dei minori, le istituzioni e i fornitori di servizi, per rendere più efficace questo collegamento. Per quanto riguarda i minori richiedenti asilo, attualmente il coinvolgimento dei servizi di protezione dei minori nei meccanismi di riferimento è limitato e dovrebbe essere rafforzato e garantito. Laddove manchi un sistema di condivisione delle informazioni, tutte le parti interessate pertinenti a livello centrale e locale dovrebbero almeno riunirsi a intervalli regolari. Nei singoli casi dovrebbe essere chiaro quale autorità è responsabile della nomina di un tutore/custode, della formulazione di orientamenti, del benessere e dello status giuridico del minore, poiché altrimenti vi potrebbero essere carenze nella protezione del minore dovute al fatto che le diverse autorità considerano altri soggetti responsabili di determinati aspetti del caso del minore.

Al fine di assicurare l'attuazione delle garanzie di cui alla sezione 3, si raccomanda che l'autorità competente per l'asilo coordini le autorità per la protezione dei minori/i tutori/le altre istituzioni pertinenti e collabori con questi affinché le informazioni richieste siano condivise, disponibili e utilizzate a beneficio di ogni singolo minore. Tutto ciò dovrebbe avvenire nel dovuto rispetto della protezione dei dati personali/della riservatezza. Per la condivisione delle informazioni dovrebbe essere richiesto il consenso del minore.

#### *Garantire l'accesso ad altri diritti*

Le autorità competenti (autorità per l'accoglienza, i ministeri competenti, i soggetti responsabili della protezione dei minori) di ciascuno Stato UE+ dovrebbero altresì garantire che il minore possa accedere a sistemi di **scolarizzazione e istruzione** ai sensi dell'articolo 14 della DCA (anche articolo 28 della CRC), ricevere **assistenza sanitaria** ai sensi dell'articolo 19 della DCA (anche articolo 24 della CRC) e avere un **alloggio** adeguato.

### 3.2 Attuare le garanzie procedurali

Si fa presente che gli Stati UE+ applicano ordini procedurali differenti. La seguente tabella indica non tanto una sequenza, quanto piuttosto un metodo. Descrive come verificare l'effettiva attuazione delle tutele e delle garanzie applicabili nell'interesse superiore del minore, nonché ciò che i funzionari responsabili dovrebbero fare per mettere in atto tali garanzie. La lista di controllo dovrebbe essere utilizzata già in una fase iniziale della procedura di asilo.



I diversi soggetti potrebbero collaborare all'aggiornamento costante della lista, che deve essere compilata dalle rispettive autorità responsabili dell'esecuzione di determinate attività. Ad esempio, l'affermazione «Il minore ha accesso all'assistenza legale» può essere confermata dal rappresentante legale del minore e corredata delle informazioni riguardanti gli incontri finalizzati alla consulenza legale che il rappresentante legale ha avuto con il minore.

Tutele e garanzie procedurali	Atti correlati compiuti dall'autorità competente per l'asilo
La sicurezza del minore è stata garantita durante l'intero procedimento	Controllare e confermare che durante la procedura di asilo/nel luogo di residenza il minore non è esposto a emergenze di carattere sanitario né a gravi minacce per la sua sicurezza e integrità fisica, tra cui qualsiasi forma di violenza, negligenza e sfruttamento.
Il minore ha accesso a procedimenti a misura di minore condotti da professionisti qualificati e adeguatamente formati	Controllare e confermare che nei colloqui con il minore e nel trattamento del suo caso siano coinvolti soltanto funzionari qualificati e adeguatamente formati.
Al caso è stato riservato un trattamento prioritario	Verificare la cronologia del caso del minore e il relativo fascicolo e accertarsi che il caso sia stato trattato con la dovuta priorità, che il minore sia stato esentato da procedure di frontiera e accelerate, ove pertinenti, e che gli siano stati concessi adeguati periodi di riposo e recupero.
Il minore ha accesso a un tutore/ rappresentante qualificato e indipendente	Controllare quando è stato nominato un tutore/rappresentante per il minore e se tale persona ha partecipato a tutte le fasi del procedimento riguardante il minore, anche presenziando al colloquio. È buona prassi avvalersi di un sistema di supervisione dell'attività svolta dal tutore/ rappresentante.
Il minore ha accesso ad assistenza/consulenza legale	Controllare e confermare che il minore abbia avuto e continui ad avere tempestivo accesso ad assistenza e consulenza legali. La tempistica dell'assistenza/consulenza legali è importante, nel senso che deve essere garantita nella fase iniziale, durante il colloquio e nella fase di appello.
Il minore ha accesso a servizi di interpretazione durante tutto il procedimento	<p>Controllare e confermare che il minore ha accesso a servizi di interpretazione in una lingua che comprende. L'interprete dovrebbe possedere una formazione da interprete per minori e utilizzare un linguaggio a misura di bambino. Se l'interprete non possiede una formazione specifica per operare a contatto con minori, è necessario organizzare un'adeguata seduta preparatoria per consentirgli di comprendere il tipo di linguaggio che sarà utilizzato, il tipo di domande che saranno poste e la necessità di usare un linguaggio semplice. Il minore può denunciare eventuali problemi dovuti alla qualità o alla neutralità dei servizi di interpretazione e traduzione. I problemi dovuti all'interpretazione sono registrati e monitorati.</p> <p>Controllare e confermare come è stata garantita la comunicazione prima del colloquio e se le modalità di conduzione del colloquio sono adeguate.</p>
Il minore comprende il procedimento di asilo ed è stato adeguatamente e tempestivamente informato al riguardo in modo adatto alla sua età e in una lingua a lui comprensibile	Controllare e confermare che il minore ha ricevuto informazioni a misura di bambino sui procedimenti di asilo e che tali informazioni gli sono state comunicate secondo modalità adeguate al suo genere e al suo contesto culturale. La comprensione da parte del minore è stata verificata. È stato verificato se le modalità di spiegazione sono state ritenute idonee e a misura di bambino. Il minore ha la possibilità di porre domande. Al minore è stato chiesto di spiegare cosa avesse compreso e di confermare, correggere o completare le informazioni laddove necessario.

Tutele e garanzie procedurali	Atti correlati compiuti dall'autorità competente per l'asilo
Le opinioni del minore sono state ascoltate e ponderate in funzione della sua età e maturità	Controllare e confermare che durante i colloqui con il minore è stato chiesto a quest'ultimo anche cosa provasse e cosa pensasse della sua situazione e degli argomenti discussi durante il colloquio. È opportuno esaminare e documentare il grado di maturità del minore e il sostegno che egli può ricevere o di cui ha bisogno per poter esprimere le proprie opinioni. Si dovrebbe dare ascolto alle opinioni/ai desideri del minore sul fatto di restare nel paese, spostarsi in un altro paese ecc., nonché alle motivazioni di tali opinioni/desideri.
Le esigenze particolari e le vulnerabilità del minore sono state individuate e affrontate	Controllare e confermare che è stata eseguita una valutazione delle esigenze particolari e sono state poste domande pertinenti durante tutti i colloqui con il minore, per individuare e affrontare potenziali esigenze, vulnerabilità o rischi particolari, abusi compresi. Ad esempio, in tale contesto potrebbero essere poste domande riguardanti, tra l'altro, le esperienze avute dal minore a casa propria, durante il viaggio o nel campo, gli aspetti sanitari e il rapporto con la famiglia che lo accompagna e/o il custode.
Per i minori separati: il legame familiare con il custode è stato confermato (laddove applicabile)	Controllare e confermare che il legame familiare è stato verificato e confermato tramite documentazione e/o domande pertinenti durante un colloquio o con altri metodi applicabili conformemente all'interesse superiore del minore, e che le relative risultanze sono state documentate.  In taluni casi può non essere nell'interesse superiore del minore separato venire affidato a un parente adulto. In casi del genere occorre accertare che il minore non sia affidato a un parente adulto se ciò non è nel suo interesse superiore.
La domanda di protezione internazionale viene valutata conformemente all'interesse superiore del minore	Nel corso dell'esame si deve tenere conto dell'impatto dell'età, di potenziali traumi e/o delle condizioni psicologiche sulla memoria e sulla capacità del minore di fornire informazioni complete e coerenti e, quindi, sulla valutazione della sua credibilità.
<b>INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE E DOCUMENTARE <sup>(68)</sup></b>	
Sono stati raccolti i dati personali e le informazioni pertinenti	Accertarsi che i dati personali del minore siano stati raccolti, anche ponendogli domande sulla sua identità e le sue condizioni di salute, secondo modalità a misura di bambino e non importune. Si fa presente che devono essere applicate norme rigorose in materia di riservatezza.  Documentare il livello d'istruzione del minore e il suo interesse a proseguire l'istruzione <sup>(69)</sup> . Documentare ogni informazione supplementare che possa aiutare a valutare l'interesse superiore del minore.
Per i minori accompagnati: sono state raccolte informazioni sulla famiglia	Controllare e confermare che sono state chieste e raccolte informazioni sull'ubicazione di familiari e parenti e sulla storia della famiglia.
Per i minori non accompagnati e separati: registrazione dell'ultimo contatto conosciuto con familiari, dei loro recapiti e dei motivi della separazione dalla famiglia	Controllare e confermare che sono state raccolte e registrate informazioni sull'ultimo contatto conosciuto con familiari, sui loro recapiti e sui motivi della separazione dalla famiglia. Controllare e confermare che sono state chieste e registrate informazioni sulle modalità in cui è avvenuta la separazione del minore dalla sua famiglia, nonché sull'eventuale intenzione dei familiari di recarsi in Europa e sulla o sulle destinazioni scelte. Familiari del minore potrebbero già essere residenti in un altro paese dell'UE.
Avvio della ricerca della famiglia quanto prima possibile, ove appropriato	Controllare e confermare che è stato valutato se la ricerca della famiglia sia nell'interesse superiore del minore e sia sicura per lui e per i familiari interessati; in caso affermativo, controllare e confermare che la ricerca della famiglia è stata avviata dall'autorità responsabile in materia.

<sup>(68)</sup> Specificare cosa dovrebbe figurare in un fascicolo cartaceo/elettronico prima del colloquio personale.

<sup>(69)</sup> Da condividere con il custode/tutore/rappresentante a fini di trattamento o scolarizzazione.



Tutele e garanzie procedurali	Atti correlati compiuti dall'autorità competente per l'asilo
Considerare l'opportunità di ripristinare i contatti con la famiglia e/o di ricongiungere la famiglia	Confermare o valutare se, a seguito della ricerca della famiglia, il ripristino dei contatti o/e il ricongiungimento familiare siano nell'interesse superiore del minore.
L'accertamento dell'età è stato eseguito in modo sicuro per il minore e soltanto laddove necessario	<p>Qualora sia stato raccomandato l'accertamento dell'età, è necessario verificare e confermare che sia nell'interesse superiore del minore e formalmente motivato. È opportuno indicare chiaramente perché l'accertamento dell'età sia necessario e quale metodo sia nell'interesse superiore del minore sotto il profilo della sua salute e dignità. Tali indicazioni dipenderanno dalla situazione particolare del minore e saranno correlate alle sue esigenze particolari individuate e/o ai requisiti procedurali specifici. Anche le modalità dell'assistenza sono rilevanti <sup>(70)</sup>.</p> <p>Se un accertamento dell'età è già stato eseguito, controllare e confermare che esso è stato/è condotto secondo un approccio multidisciplinare e nel modo meno importuno possibile, tenendo costantemente in considerazione l'interesse superiore del minore. Tutte le informazioni raccolte nel corso di un accertamento dell'età dovrebbero essere incluse nel fascicolo e debitamente considerate.</p>
Sono state raccolte informazioni sulla rete sociale del minore	Per garantire la sicurezza del minore occorre verificare se sono stati raccolti dati sui legami, compresi le reti sociali e i collegamenti con la società del paese di asilo.
Sono stati raccolti contributi di esperti (relazioni ecc.)	Occorre accertarsi che le relazioni di esperti siano state incluse come richiesto (referti medici, relazioni sulla vulnerabilità, rapporti di polizia ecc.). Controllare e confermare che, laddove disponibili, siano state/ siano tenute nella dovuta considerazione prove di traumi e/o di condizioni psicologiche particolari, ad esempio sindrome da stress post-traumatico.
Sono state individuate e documentate problematiche specifiche (ad esempio abusi, tratta di esseri umani)	Occorre accertarsi che le informazioni relative alle problematiche individuate (compresi abusi, traumi, violenze, esigenze particolari/vulnerabilità, problemi medici ecc.) sono state raccolte, documentate e comunicate alle altre autorità nazionali responsabili della protezione dei diritti dei minori. Sono qui comprese le problematiche o le indicazioni da cui risulta che il minore è gravemente a rischio o è vittima della tratta di esseri umani ovvero ha esperienze passate di abusi, negligenza o violenza, nonché eventuali informazioni sull'ubicazione dei colpevoli di simili atti. Sono comprese altresì le problematiche di carattere sanitario che richiedono cure mediche specialistiche, assistenza psicosociale o mentale.
L'esito è stato documentato, motivato e trasmesso	Occorre accertarsi che il minore riceva una decisione scritta e motivata sull'asilo (che spieghi, tra l'altro, come il suo interesse superiore è stato tenuto in primaria considerazione) e che tale decisione gli venga spiegata oralmente in modalità consone alla sua età e in una lingua per lui comprensibile.

### 3.3 Le circostanze specifiche del minore

La situazione del minore dovrebbe essere valutata individualmente, tenendo conto delle circostanze specifiche del minore interessato. Tali circostanze comprendono, in via non esaustiva, fattori quali il contesto culturale e le esperienze del minore, la sua età e maturità, il genere, l'identità di genere e/o l'orientamento sessuale, il grado d'istruzione nonché eventuali vulnerabilità, compresi, tra l'altro, problemi di salute fisica e psicologica e traumi <sup>(71)</sup>. Tutte le relazioni esistenti concernenti il minore, come referti medici, valutazioni della vulnerabilità o qualsiasi altro documento disponibile in

<sup>(70)</sup> Per ulteriori informazioni cfr. EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, 2018.

<sup>(71)</sup> Si riferisce agli elementi dell'interesse superiore da considerare quali indicati nel *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)* del Comitato CRC, 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, pag. 13 e segg.

qualsiasi momento durante il procedimento, dovrebbero essere documentate e tenute nella dovuta considerazione.

### 3.4 Potenziali maggiori rischi e vulnerabilità

È importante analizzare e valutare i rischi potenziali, compresi i rischi occulti cui il minore può essere esposto. Tali rischi dovrebbero essere registrati, unitamente all'indicazione delle problematiche specifiche individuate. Gli esempi a questo proposito comprendono le situazioni in cui il minore:

- ha subito o è probabile che stia subendo abusi o violenze;
- è vittima della tratta di esseri umani;
- ha esigenze particolari – mediche o psicologiche – o altre vulnerabilità;
- non è in grado di viaggiare;
- sta pianificando una fuga o è a rischio di fuga;
- ogni altra problematica segnalata dal minore o da un'altra persona, oppure osservata/documentata durante i colloqui o nelle relazioni degli esperti.

Questi rischi dovrebbero essere indicati in modo chiaro e dettagliato e si dovrebbe redigere un piano per affrontare le problematiche con soluzioni a breve e a lungo termine, cui le autorità competenti per la protezione dei minori dovrebbero dare seguito. Qualora siano stati individuati rischi o vulnerabilità per il minore, il tutore/rappresentante deve essere informato e/o consultato al riguardo.

Qualora siano stati individuati rischi o vulnerabilità, occorre valutare se il minore necessita di garanzie procedurali particolari e se debba essere rinviato in quanto bisognoso di sostegno e/o di una valutazione supplementare all'interno dell'autorità competente in materia di asilo o a un altro fornitore o un'altra autorità, come l'autorità competente per l'accoglienza o quella per la protezione dei minori, al fine di garantire **la sicurezza e il benessere** del minore. Tale rinvio può essere finalizzato a una consultazione professionale o una consulenza legale. Un esempio in tal senso è il reindirizzamento dei minori vittime della tratta di esseri umani ad adeguati meccanismi di riferimento, garantendo così la comunicazione tra i sistemi di protezione internazionale e quelli di contrasto della tratta.

Per quanto riguarda le esigenze particolari, laddove necessario dovrebbe essere eseguito un *referral* a fini di assistenza, ad esempio per richiedere cure e sostegno di tipo medico o psicologico oppure assistenza materiale, come nel caso dei minori con disabilità. Non devono essere incluse conclusioni riguardanti la diagnosi sanitaria del minore o dei richiedenti che lo accompagnano, a meno che sia allegato un referto medico.

Potrebbe essere richiesta una valutazione supplementare (medica, legale) di esperti per garantire l'attuazione di garanzie procedurali particolari durante l'intero corso delle procedure di asilo. Ad esempio, una valutazione da parte di esperti delle violenze/degli abusi subiti dal minore potrebbe avvalorare la decisione di erogare assistenza speciale volta ad affrontare i traumi derivanti da simili esperienze. Tale assistenza potrebbe comprendere, ad esempio, una richiesta di aiuto da parte di medici o altri esperti. A questo scopo potrebbe essere richiesto anche il consenso del minore e/o del suo tutore/rappresentante. Per qualsiasi azione intrapresa si dovrebbe garantire che essa è nell'interesse superiore del minore e che la procedura di asilo non sarà inutilmente prolungata.

### 3.5 Percorsi procedurali diversi

Si dovrebbe valutare l'interesse superiore del minore quando a un caso riguardante un minore si devono applicare procedure diverse. Laddove necessario, dovrebbe essere avviato un coordinamento con le altre autorità competenti.

## Regolamento Dublino

Il regolamento Dublino III prevede garanzie per i minori non accompagnati quando si valuta se il trasferimento verso un altro Stato membro sia nell'interesse superiore del minore. La valutazione dell'interesse superiore ai fini del regolamento Dublino III dovrebbe comprendere tutti gli elementi pertinenti dell'interesse superiore del minore, e il valore attribuito a ciascun elemento dovrebbe dipendere dai suoi rapporti con gli altri elementi. L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III prevede che si debba tener conto, in via non esaustiva, dei seguenti elementi: le possibilità di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, nonché l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità, compreso il suo contesto di provenienza.

L'interesse superiore del minore è tenuto in primaria considerazione in tutti gli atti compiuti ai sensi del regolamento Dublino III.

## Procedure accelerate e di frontiera

L'interesse superiore del minore dovrebbe essere tenuto in primaria considerazione anche quando si adottano decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, della DPA (rifusione). Le autorità competenti in materia di asilo non applicano o cessano di applicare procedure accelerate o di frontiera qualora non sia possibile fornire sostegno adeguato ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari (come i minori separati, non accompagnati o vulnerabili) nel quadro di tali procedure.

Inoltre, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), della DPA (rifusione), le procedure accelerate o di frontiera **possono essere applicate** ai minori non accompagnati **soltanto** se:

- il richiedente viene da un paese di origine sicuro;
- il richiedente ha introdotto una domanda reiterata (non inammissibile);
- il richiedente può essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico;
- si applica il concetto di «paese terzo sicuro» (solo nella procedura di frontiera);
- il richiedente ha presentato documenti falsi (solo nella procedura di frontiera);
- in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d'identità o di viaggio (solo nella procedura di frontiera).

Gli ultimi due motivi sono applicabili solo nei casi in cui sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa, e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità di motivare le proprie azioni.

Ai fini dell'applicazione dei concetti di «paese di origine sicuro» e «paese terzo sicuro», gli Stati membri devono tenere conto delle circostanze individuali/particolari, compresa, ove pertinente, l'esenzione dei minori non accompagnati dall'applicazione di tali concetti. I concetti di «procedure di frontiera» e «procedure accelerate» non sono intesi a servire l'interesse superiore del minore. In entrambe queste procedure, le possibilità di ottenere informazioni e consulenza adeguate e il tempo a disposizione per la preparazione del caso del minore sono più limitati.

Molti minori sono obbligati a presentare documenti falsi o a distruggere i propri documenti perché temono conseguenze negative o perché sono costretti da trafficanti o altri adulti. Qualora i criteri suindicati non siano interpretati tenendo conto dell'interesse superiore del minore, i minori vulnerabili, separati o non accompagnati potrebbero essere sottoposti a procedure che non garantiscono il pieno esercizio del loro diritto di ricevere informazioni e consulenza e di avere tempo sufficiente per la preparazione del loro caso, con potenziali rischi per la loro protezione.

## Altri percorsi procedurali

Nei casi in cui altri percorsi procedurali e status giuridici, in aggiunta alla domanda di protezione internazionale, possono essere nell'interesse superiore del minore si dovrebbero raccomandare soluzioni adeguate in coordinamento con le autorità competenti e con il coinvolgimento del tutore/rappresentante del minore, conformemente al diritto e alla prassi nazionali. Tali soluzioni possono includere l'adozione nei confronti del minore, ad esempio, di procedure specifiche per le vittime della tratta di esseri umani o per persone apolidi, oppure il ricorso a più strumenti legali contemporaneamente.

## 3.6 Nomina del parente/dell'adulto accompagnatore in qualità di custode/tutore

Il custode/tutore del **minore separato** <sup>(72)</sup> svolge un importante ruolo di sostegno nel processo volto ad affermare l'interesse superiore del minore. Quando si ascolta l'opinione del minore su una determinata questione è opportuno sentire anche l'opinione degli adulti che lo accompagnano, in particolare se sono stati nominati suoi custodi/tutori.

Il tutore indipendente di un minore non accompagnato, nominato dall'autorità o dal tribunale nazionali competenti, dovrebbe avere anche altri modi per esprimere le proprie opinioni in merito all'interesse superiore del minore.

È necessario altresì valutare il rapporto tra il minore separato e il custode/tutore nell'ambito della ponderazione dei diversi elementi dell'interesse superiore. Quest'ultimo caso si riferisce prevalentemente ai minori separati il cui adulto accompagnatore è un parente che può essere nominato suo custode/tutore. Il colloquio con il parente o l'adulto accompagnatore deve essere finalizzato a chiarire le questioni relative alle modalità della tutela e/o dell'assistenza. Prima della nomina del custode/tutore dovrebbe essere valutato anche il rapporto tra il parente o l'adulto accompagnatore e il minore. Inoltre, le autorità per la protezione dei minori dovrebbero valutare il rapporto esistente tra il minore e i familiari del custode, e l'esito di tale valutazione deve essere tenuto in considerazione.

Prima di formulare una raccomandazione sull'interesse superiore del minore si dovrebbe esaminare più approfonditamente qualsiasi problematica relativa alle modalità dell'assistenza/alla rappresentanza. In caso di problemi relativi al rapporto, si dovrebbe valutare se la presenza del custode/tutore al colloquio personale con il minore sia necessaria, o se, ad esempio, non sia invece più opportuna la presenza dell'avvocato. Qualora il funzionario competente riscontri che il minore non riceve un'assistenza adeguata o incontra difficoltà nel rapporto con il custode temporaneo, prendere nota di tali problemi e comunicarli alle autorità competenti, inclusi i soggetti responsabili della protezione dei minori.

<sup>(72)</sup> Una persona fisica appartenente alla cerchia immediata di relazioni del minore o un suo parente.

## 4. Indicatori di vulnerabilità e di rischio per i minori

I minori che chiedono protezione internazionale si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile. È molto importante che i funzionari responsabili siano in grado di individuare eventuali indicatori di vulnerabilità supplementari ed esigenze particolari, nonché di agire di conseguenza. Tali indicatori possono essere, tra l'altro, il fatto che il minore sia vittima o a rischio della tratta di esseri umani o abbia subito altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale e basata sul genere, compresi le mutilazioni genitali femminili/l'escissione, matrimoni forzati e precoci, danni fisici e mentali o altre forme di abuso o sfruttamento, i minori che sono capifamiglia, i minori apolidi, i genitori adolescenti, i minori che hanno fatto parte di gruppi armati, i minori affetti da patologie gravi, i minori con problemi di salute mentale ecc.

I fattori che pongono i minori in una situazione di maggiore rischio possono comprendere sia i rischi presenti nel contesto più ampio della protezione sia i rischi derivanti da circostanze individuali, tenendo conto degli effetti cumulativi dell'esposizione a una pluralità di fattori di rischio <sup>(73)</sup>.

Quando si individua un rischio di questo tipo, assume grande importanza il ruolo dell'autorità competente per la domanda di protezione internazionale, la quale può indirizzare il minore verso istituzioni/organizzazioni specializzate affinché intervengano e lo sostengano adeguatamente, in particolare qualora il rappresentante/tutore non sia intervenuto in tal senso. L'autorità competente in materia di asilo ha la responsabilità di individuare un minore a rischio, in collaborazione con le autorità per la protezione dei minori, oltre che di assicurare l'intervento di un soggetto specializzato. Le autorità asilo dovrebbero esaminare, in via separata, gli indicatori di rischio e l'esperienza dei minori in quanto elementi che contribuiscono ad avvalorare una domanda di asilo (ad esempio persecuzioni specifiche contro i minori; cfr. sopra la sezione Valutazione della domanda del minore).

**NB:** i minori che scompaiono diventano più vulnerabili. Si dovrebbe valutare il rischio che un minore si renda irreperibile/scompaia dal proprio alloggio per qualsivoglia motivo, anche per cercare di entrare in un altro Stato dell'UE+. Tale rischio può essere attenuato informando adeguatamente il minore sulle procedure di asilo e sulle tempistiche previste, fornendogli periodicamente informazioni chiare, comprensibili e adatte alla sua età riguardanti, in particolare, le conseguenze e i rischi di eventuali tentativi di raggiungere irregolarmente un altro Stato dell'UE+, da solo o con l'aiuto di reti criminali o trafficanti. Dare la priorità al caso del minore è un altro modo per ridurre il rischio.

### *Minori accompagnati dai genitori*

Nelle procedure di asilo, i minori non accompagnati e separati sono prontamente individuabili come minori a rischio, ma anche i minori accompagnati dai propri genitori possono essere a rischio. Questi rischi tendono facilmente a essere minimizzati o trascurati. Le esigenze di un minore dovrebbero essere soddisfatte indipendentemente dal fatto che egli sia o meno registrato come a carico dei genitori. Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli del genitore sono in conflitto alcune delle garanzie su indicate, come l'accesso a un tutore indipendente (in caso di questioni relative alla custodia), a consulenza legale e a un consulente legale, diventano particolarmente importanti per il minore accompagnato. L'autorità nazionale competente in materia di asilo, insieme ai soggetti responsabili della protezione dei minori, potrebbero dover valutare se sia più opportuno che al colloquio con il minore presenzi il consulente legale invece dei genitori, se i genitori debbano poter accedere al fascicolo del figlio qualora esso contenga informazioni riservate e se la domanda di protezione internazionale del minore e quella dei suoi genitori debbano essere oggetto di decisioni separate. È della massima importanza che le

<sup>(73)</sup> UNHCR, *Conclusione n. 107 sui minori a rischio*, A/AC.96/10485, ottobre 2007.

dichiarazioni del minore non siano usate contro di lui quando si esamina la sua domanda di protezione internazionale o il caso dei suoi genitori. Il minore dovrebbe essere informato e rassicurato a tale proposito durante il colloquio. Occorre agire con grande cautela anche quando si usano le dichiarazioni del minore contro i suoi genitori.

### Esempi di prassi

In DK si raccomanda alle autorità competenti in materia di asilo di essere molto prudenti quando usano le dichiarazioni di un minore nel procedimento riguardante i suoi genitori, dato che queste potrebbero avere effetti negativi, in particolare esponendo il minore al rischio di ritorsioni da parte dei genitori.

Tuttavia, le autorità danesi ritengono che le dichiarazioni del minore possono essere utilizzate nel procedimento che lo riguarda, a seconda della sua età e maturità e in base alle circostanze in cui le dichiarazioni sono rese.

Nel complesso, l'autorità nazionale competente in materia di asilo dovrebbe garantire che, in casi di questo tipo, il minore non venga a trovarsi in una situazione potenzialmente pericolosa per lui. A seconda delle circostanze, le informazioni riservate non devono essere comunicate ai genitori senza il consenso del minore. Qualora si riscontrino segni di abusi, negligenza e/o sfruttamento, il funzionario responsabile deve accertarsi che le autorità competenti siano debitamente informate e che il minore riceva assistenza e cure.

### Minori separati

I minori separati sono esposti a vari rischi che incidono sulla loro vita, sulla loro sopravvivenza e sul loro sviluppo; pertanto è necessario adottare misure idonee per proteggerli da tali rischi <sup>(74)</sup>.

I minori separati possono essere esposti a rischi particolari a causa dei quali diventano vittime di abusi da parte dell'adulto accompagnatore o di altri soggetti. Ciò si verifica soprattutto quando l'adulto non è in grado di occuparsi in modo efficace del minore, ne abusa o è negligente nei suoi confronti. È particolarmente importante verificare i legami e i collegamenti esistenti tra il minore e l'adulto, per garantire che il loro rapporto sia nell'interesse superiore del minore. Si dovrebbero valutare attentamente possibili implicazioni per l'interesse superiore del minore derivanti dalla tratta e/o dal traffico clandestino di esseri umani. Nel contempo, però, il divieto di avere contatti con l'adulto accompagnatore potrebbe essere dannoso per il minore nel caso in cui tale adulto sia la sua unica persona di fiducia nella sua condizione di sfollato. Pertanto, occorre considerare attentamente tutti gli elementi pertinenti tenendo conto dell'interesse superiore del minore. Nel caso dei minori vittime di tratta, la separazione dai genitori può essere la conseguenza o un fattore di rischio della tratta stessa <sup>(75)</sup>. Ciò è importante in relazione alle considerazioni sulla sicurezza e integrità del minore qualora egli sia a rischio di tratta.

### Minori coniugati

Un matrimonio è considerato tra minori quando uno degli sposi o entrambi sono di età inferiore a 18 anni. Questo fenomeno interessa sia le ragazze che i ragazzi, ma sono le prime a soffrirne le conseguenze più negative. Il coniuge del minore coniugato può essere molto più anziano di quest'ultimo. In tali casi, le ragazze sono generalmente più vulnerabili. Spesso le ragazze sposate restano incinte quando sono ancora adolescenti e pertanto rischiano pericolose complicazioni durante

<sup>(74)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine*, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6, paragrafi 23-24.

<sup>(75)</sup> FRA, *Handbook on Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union — with a particular focus on their role in responding to child trafficking* (Manuale sui sistemi di tutela per i minori privati delle cure genitoriali nell'Unione europea, con particolare attenzione al loro ruolo nella risposta al traffico di minori), ottobre 2015.



la gravidanza e il parto. Sia i ragazzi che le ragazze coniugati possono correre il rischio di contrarre malattie a trasmissione sessuale, compreso l'HIV, e possono subire violenze sessuali dal coniuge.

Il Comitato CRC raccomanda di fissare a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio, con e senza il consenso dei genitori, tanto per le ragazze quanto per i ragazzi <sup>(76)</sup>.

Il Consiglio d'Europa invita i propri Stati membri a fissare o elevare a 18 anni l'età minima legale per contrarre matrimonio per donne e uomini; inoltre, sollecita i propri membri ad astenersi dal riconoscere matrimoni forzati e precoci contratti all'estero, tranne nei casi in cui tale riconoscimento sia nell'interesse superiore delle vittime per quanto riguarda gli effetti del matrimonio, in particolare al fine di garantire diritti che le vittime non potrebbero rivendicare diversamente <sup>(77)</sup>.

I minori coniugati dovrebbero godere dei diritti e delle garanzie procedurali particolari previsti dall'*acquis* dell'UE in materia di asilo. Secondo una mappatura condotta dalla FRA, in tutti gli Stati membri l'età minima stabilita per il matrimonio coincide con la maggiore età ed è fissata a 18 anni, con l'eccezione della **Scozia**, dove l'età richiesta per contrarre matrimonio è di 16 anni, che è anche la maggiore età. La maggior parte delle legislazioni nazionali prevede la possibilità di contrarre matrimonio prima della maggiore età con il consenso dei genitori e/o di un organo giudiziario o amministrativo. Soltanto in **DK, DE, NL** e **SE** (nonché in **PL**, ma solo per gli uomini) non è possibile sposarsi prima del compimento dei 18 anni <sup>(78)</sup>. Dalle risposte al questionario dell'EASO del 2017 <sup>(79)</sup> risulta che i minori coniugati sono considerati non accompagnati in **AT, BE, CH, CY, DE, EL, FI, LT, NL, NO, PL, SK** e **SE**. In **EE, SI** ed **ES** tale disposizione si applica ai minori di età inferiore a 15 o, rispettivamente, 16 anni.

La definizione di «minori non accompagnati» dell'*acquis* in materia di asilo non esclude esplicitamente i minori coniugati <sup>(80)</sup>. Pertanto, a meno che la normativa o la prassi dello Stato UE+ interessato riconosca il matrimonio, il minore coniugato dovrebbe essere considerato non accompagnato e beneficiare delle garanzie procedurali particolari previste dalla DPA (rifusione) per i minori non accompagnati, o accompagnato qualora sia accompagnato dai genitori/dal tutore legale. Negli Stati membri in cui l'età del consenso applicata è conforme al paese di origine ma non allo Stato membro in questione, si dovrebbero porre in essere garanzie specifiche.

Per quanto concerne i minori nella fascia di età compresa tra i 15 e 18 anni, le normative e/o le prassi degli Stati membri variano per quanto riguarda il riconoscimento di un coniuge adulto come persona responsabile di un coniuge minore. Nella maggior parte degli Stati membri i matrimoni di minori non sono ammessi/riconosciuti dalla normativa/prassi. Se il coniuge minore viaggia in compagnia soltanto del coniuge adulto e non è accompagnato dai propri genitori/dal proprio tutore, dovrebbe essere considerato «non accompagnato».

Per tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore coniugato <sup>(81)</sup> nelle procedure di asilo, occorre valutare attentamente il rapporto tra il minore e il coniuge, anche ascoltando il minore sulla natura del matrimonio, su come egli intenda procedere, sulla sua intenzione di rimanere con il coniuge o di separarsene.

Poiché un minore non può dare il proprio consenso al matrimonio, dovrebbe spettare a un operatore sociale e/o alle autorità per la protezione dei minori stabilire se per il minore sia opportuno restare con il coniuge adulto, tenendo conto della protezione del minore ed esaminando, tra l'altro, tutti gli elementi dell'interesse superiore del minore, in particolare gli aspetti relativi alla sua sicurezza e integrità.

<sup>(76)</sup> Comitato CRC, *Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e lo sviluppo degli adolescenti nel contesto della convenzione sui diritti del fanciullo*, 1° luglio 2003, CRC/GC/2003/4.

<sup>(77)</sup> Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *Risoluzione n. 1468 (2005) sui matrimoni forzati e i matrimoni di minori*, 5 ottobre 2005.

<sup>(78)</sup> FRA, *Mapping minimum age requirements with respect to the rights of the child in the EU: Marriage with consent of a public authority and/or public figure* (Mappatura dei requisiti per l'età minima relativamente ai diritti dei minori nell'UE: matrimonio con il consenso di un'autorità e/o figura pubbliche), 2017.

<sup>(79)</sup> Presentato in occasione della conferenza annuale dell'EASO sui minori, nel dicembre 2017.

<sup>(80)</sup> Articolo 2, lettera l), della DQ (rifusione).

<sup>(81)</sup> Per ulteriori informazioni sulla documentazione relativa all'età minima dei minori coniugati e sulle normative degli Stati membri in materia cfr. FRA, *Mapping minimum age requirements with respect to the rights of the child in the EU: Marriage with consent of a public authority and/or public figure*, 2017.

È importante considerare se la coppia abbia figli e, in caso affermativo, tenere conto del diritto all'unità del nucleo familiare e valutare se sussistano problematiche supplementari in ordine alla protezione dei figli. L'interesse superiore dei figli dei minori coniugati dovrebbe essere valutato separatamente.

Dopo aver accertato la conformità con l'interesse superiore del minore, e soltanto in tal caso, si può considerare se il minore e il coniuge debbano essere esaminati nell'ambito di uno stesso procedimento.

Quando il minore è anche un genitore, occorre mettere in atto misure di protezione e garanzie supplementari. In particolare va tenuto conto del principio dell'interesse superiore per entrambi i minori.

Nei casi in cui il minore è separato dai genitori/dal tutore legale, le autorità degli Stati UE+ dovrebbero garantire che il coniuge non sia nominato tutore del minore.

È necessaria una stretta collaborazione tra le autorità per la protezione dei minori e le altre autorità competenti degli Stati UE+ per garantire la protezione del minore coniugato durante l'intera procedura.

Le questioni sopra illustrate possono influenzare le modalità di accoglienza e le norme in materia di accoglienza/alloggio. Tuttavia, questi aspetti non rientrano nell'ambito di applicazione della presente guida pratica <sup>(82)</sup>.

### Minori vittime di tratta

Le autorità devono prestare attenzione ai potenziali rischi di tratta a danno del minore. Si dovrebbe considerare attentamente qualsiasi rischio potenziale di tratta a danno del minore. Nel ponderare gli elementi dell'interesse superiore del minore e il rischio che i trafficanti possano figurare come/farsi passare per accompagnatori adulti di un minore, si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi alla sua sicurezza e integrità. Un'identificazione limitata, un accesso inadeguato alle informazioni sui diritti delle vittime e inefficaci meccanismi di riferimento a livello nazionale e transnazionale <sup>(83)</sup> continuano a impedire alle vittime del traffico di esseri umani di esercitare i diritti loro spettanti <sup>(84)</sup>. È essenziale garantire che i sistemi di protezione internazionali comunichino e siano collegati con i sistemi di contrasto della tratta e con i meccanismi nazionali di riferimento <sup>(85)</sup>. Per rendere questo collegamento più efficace, è opportuno progettare protocolli coordinati e procedure operative standard con la collaborazione di vari soggetti adeguatamente formati e con le istituzioni <sup>(86)</sup>. Nel caso dei minori vittime di tratta si dovrebbe garantire il coinvolgimento dei servizi di protezione dei minori nei meccanismi di riferimento. Attualmente, però, tale coinvolgimento è limitato <sup>(87)</sup>.

Lo strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari (<http://ipsn.easo.europa.eu/it>) contiene informazioni utili sull'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani.

Il modulo di formazione dell'EASO su genere, orientamento sessuale e identità di genere comprende una sottosezione relativa alla tratta di esseri umani.

Nel 2017 è stato elaborato e introdotto un modulo specifico relativo alla tratta di esseri umani. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [easo.europa.eu/training](http://easo.europa.eu/training)

<sup>(82)</sup> Cfr. EASO, *Guidance on standards and indicators for the reception of children* (Orientamenti sulle norme e gli indicatori relativi all'accoglienza dei minori), settembre 2016.

<sup>(83)</sup> L'OIM ha aperto una piattaforma online contenente un modello di meccanismo di riferimento transnazionale che è il risultato del progetto Transnational Action (TACT), finanziato dall'UE, ed è stato elaborato come prodotto della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016.

<sup>(84)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete*, del 4 dicembre 2017, COM(2017) 728 final.

<sup>(85)</sup> Commissione, *Relazione sui progressi compiuti*, COM(2016) 267 final; Europol, *Situation Report on THB* (Relazione sulla situazione della tratta di esseri umani), 765175(2016); Commissione, *Relazione sul seguito*, COM(2017) 728 final.

<sup>(86)</sup> Personale della Commissione, *Accompanying Progress Report*, SWD(2016) 159 final.

<sup>(87)</sup> La *Relazione sui progressi compiuti*, COM(2016) 267 final, della Commissione stabilisce che un approccio integrato alla protezione dei minori dovrebbe fondarsi sulle norme della CRC, incluso l'interesse superiore del minore, e sul rafforzamento dei sistemi di tutela. Il documento della FRA *Handbook on guardianship systems for children deprived of parental care*, del 2014, si occupa dei minori vittime della tratta. Questo manuale della FRA si concentra sui minori vittime della tratta di esseri umani con particolare riferimento ai tutori.



Cfr. anche Commissione europea, *Guidelines for the identification of victims of trafficking in human beings, Especially for Consular Services and Border Guards* (Orientamenti per l'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani, destinati in particolare ai servizi consolari e alle guardie di frontiera), 2013.

Nel caso dei minori che sono stati individuati come vittime della tratta di esseri umani, si dovrebbero applicare il meccanismo di riferimento nazionale <sup>(88)</sup> o strutture/meccanismi analoghi. Il funzionario responsabile (previa consultazione del tutore legale) dovrebbe conservare il fascicolo, valutare le esigenze di protezione internazionale e segnalare il caso del minore affinché siano applicate le procedure specifiche vigenti per le vittime della tratta di esseri umani. Il funzionario competente per l'asilo dovrebbe conoscere le opzioni giuridiche disponibili e sapere se al minore possono essere applicate contemporaneamente entrambe le procedure. Tale possibilità dipende, tra l'altro, dai quadri giuridici e dalle prassi nazionali.

Più specificamente, si dovrebbero documentare eventuali indicazioni del fatto che il minore è stato oggetto della tratta o è a rischio di tratta in futuro, nonché qualsiasi contatto continuativo con le reti di trafficanti o altre reti criminali o persone dedite al crimine che hanno abusato del minore. A tal fine è irrilevante che i fatti in questione siano avvenuti nel paese di origine o durante il viaggio nei paesi di transito. Laddove necessario si dovrebbero intraprendere azioni di follow-up.

I minori vittime di tratta non devono essere considerati né trattati come criminali. Al loro diritto di ricevere protezione, assistenza e risarcimento va riservata la dovuta priorità. Ai fini della protezione di questi minori si dovrebbe tenere conto anche dei rischi specifici di genere, dell'eventuale stato di gravidanza e di altre vulnerabilità. Il reato della tratta di esseri umani ha una forte dimensione di genere, considerato che lo sfruttamento sessuale rimane la sua finalità prevalente e che le vittime sono principalmente donne e ragazze <sup>(89)</sup>.

### Altri tipi di valutazione della vulnerabilità

Spesso sarà necessario effettuare una valutazione della vulnerabilità per applicare garanzie procedurali o di accoglienza particolari o per indirizzare il minore verso la procedura più appropriata <sup>(90)</sup>. In questi casi si dovrebbero includere nell'analisi i risultati della valutazione e si dovrebbe attribuire loro un valore adeguato nel processo di ponderazione degli elementi rilevanti per l'interesse superiore del minore.

Se viene individuato un indicatore di vulnerabilità o di rischio, può essere necessario dare la priorità al caso del minore o rinviare la valutazione del caso. Nei casi di tratta di esseri umani, mutilazioni genitali femminili/escissione o altre tematiche può essere richiesta un'attenzione supplementare da parte degli specialisti durante le procedure di asilo. Possono rendersi necessari (e, nel caso, dovrebbero essere documentati) azioni di follow-up e rinvii. Va garantita la protezione del minore; pertanto, le autorità competenti (per l'asilo, l'accoglienza o la protezione dei minori, nonché le forze di polizia con compiti di prevenzione di danni e altre autorità) dovrebbero definire meccanismi di coordinamento che consentono la condivisione delle informazioni pertinenti per il minore. I meccanismi di coordinamento dovrebbero essere conformi alle norme sulla riservatezza e specificare l'esigenza del rinvio e le modalità per rinviare il caso all'autorità più appropriata.

<sup>(88)</sup> Il meccanismo di riferimento nazionale consiste in una procedura per individuare e sostenere le vittime che è finalizzata a facilitare la collaborazione tra le agenzie coinvolte nei casi di tratta e a consentire l'erogazione di sostegno e lo scambio di informazioni su potenziali vittime tra la polizia, la polizia di frontiera, i funzionari competenti per i casi di asilo, altre autorità competenti e organizzazioni non governative.

<sup>(89)</sup> Commissione, *Relazione sul seguito*, COM(2017) 728 final; Commissione, *Relazione sui progressi compiuti*, COM(2016) 267 final; studi pertinenti sono stati pubblicati come prodotti della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016: lo studio sulla dimensione di genere della tratta di esseri umani e lo studio sui gruppi ad alto rischio sono disponibili sul sito web anti-tratta dell'UE, collegato alla sintesi dell'azione anti-tratta dell'UE 2012-2016, disponibile [online](#).

<sup>(90)</sup> Ad esempio, ai fini dell'esenzione dalle procedure di frontiera o accelerate a norma della DPA. La DPA stabilisce che non si debbano applicare procedure particolari ai minori non accompagnati né ad altre persone vulnerabili, a meno che lo Stato membro possa garantire l'applicazione delle garanzie supplementari richieste durante tutte tali procedure.

### **Lo strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari (IPSN)**

Per aiutare gli Stati membri nell'individuazione e nella valutazione di esigenze particolari in termini di garanzie procedurali e di accoglienza, l'EASO ha elaborato uno strumento interattivo online, accessibile al pubblico in alcune lingue dell'UE.

L'IPSN è uno strumento pratico intuitivo che consente anche agli utenti privi di conoscenze specialistiche di individuare in maniera tempestiva e continuativa le esigenze particolari personali dei richiedenti. Esso fa affidamento su un gruppo di indicatori, collegati a categorie diverse di persone con potenziali esigenze particolari.

Dopo che l'utente ha generato le informazioni pertinenti, può scegliere di stampare o salvare una relazione, compresa una selezione dei vari elementi. Prima di essere salvata e/o stampata, la relazione può essere ulteriormente personalizzata per il caso specifico in questione.

Si raccomanda, a titolo di buona prassi, di integrare lo strumento IPSN all'interno di un meccanismo nazionale conforme alle norme contenute in questa guida pratica.

Lo strumento è disponibile all'indirizzo <https://ipsn.easo.europa.eu/it>

## Allegato I — Modello per l'interesse superiore <sup>(91)</sup>

Questo modello/questa lista di controllo costituisce un elenco non esaustivo e non gerarchico degli elementi dell'interesse superiore del minore e delle relative garanzie nella protezione internazionale. Tuttavia, l'utilizzo di una lista di controllo non deve costituire un pretesto per affrontare fondate problematiche relative al benessere del minore con un mero controllo una tantum, invece che attraverso un processo continuo.

Questo modello/questa lista di controllo dovrebbe essere adattato alle procedure nazionali e utilizzato come prova nel fascicolo del minore per dimostrare che il suo interesse superiore è stato tenuto in primaria considerazione. Trattandosi di un processo continuo, il modello può essere un documento costantemente aggiornato, utilizzato da tutti i funzionari coinvolti nel procedimento di asilo, che attesta come l'interesse superiore del minore è costantemente tenuto in primaria considerazione.

Nel modello si dovrebbe specificare, indicandone i motivi, se una delle garanzie non è stata messa in atto o se non sono state raccolte le informazioni necessarie. Questo modello/questa lista di controllo è inteso come un orientamento per contribuire a garantire che le informazioni chiave siano state raccolte e documentate e che siano messe in atto le garanzie.

MODELLO/LISTA DI CONTROLLO PER L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE (BIC)			
MODELLO/LISTA DI CONTROLLO PER LE GARANZIE (come parte del fascicolo)	SÌ	NO	OSSERVAZIONI
Nel fascicolo: indicare chi ha fornito contributi in merito all'interesse superiore (ad esempio tutore, educatore/insegnante, genitore affidatario, psicologo del centro di accoglienza ecc.)			
La sicurezza del minore è stata garantita durante l'intero procedimento			
L'interesse superiore del minore è stato valutato da funzionari adeguatamente formati prima della procedura di asilo condotta dalle autorità per la protezione dei minori/operatori sociali. Soggetti coinvolti nella valutazione (elenco a tendina, se in una banca dati elettronica)			
L'esame della domanda del minore è stato/è considerato in via prioritaria o la sua durata viene adeguata			
Il minore è stato esentato dalle procedure di frontiera e accelerate, ove pertinente			
Al minore sono stati accordati adeguati periodi di riposo e recupero			
Quanto prima possibile è stato nominato un tutore/rappresentante indipendente e qualificato che ha partecipato al procedimento dall'inizio e in tutte le sue fasi, venendo consultato e manifestando le proprie opinioni			
Il tutore/rappresentante del minore è stato/è presente a tutti i colloqui con il minore			

<sup>(91)</sup> Nella sua tesi di dottorato, Elianne Zijlstra descrive un modello per un'interpretazione univoca del concetto di interesse superiore del minore. Tale modello collega tra loro i diritti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 della CRC. Il cosiddetto «modello per l'interesse superiore del minore» contiene 14 condizioni ambientali pedagogiche che si possono applicare sia nell'ambito familiare che in quello sociale. Tali condizioni sono suddivise tra «Famiglia, situazione attuale», compreso «Benessere fisico: 1. Assistenza fisica adeguata e 2. Ambiente fisico immediato sicuro», e «Famiglia, cura ed educazione», compreso «3. Atmosfera affettiva; 4. Struttura flessibile e di sostegno per la cura dei figli; 5. Esempi adeguati da parte del genitore; 6. Interesse». In secondo luogo, «Famiglia, futuro e passato» comprende «7. Continuità delle condizioni di educazione, prospettive future». In terzo luogo, «Società, situazione attuale» comprende «8. Ambiente fisico più ampio sicuro; 9. Rispetto; 10. Rete sociale; 11. Istruzione; 12. Contatto con coetanei; 13. Esempi adeguati nella società». L'elemento finale è contenuto nella quarta sezione principale «Società, futuro e passato», che comprende «14. Stabilità nelle condizioni di vita, prospettive future». E. A. Zijlstra, *In the best interest of the child? A study into decision-support tool validating asylum-seeking children's rights from a behavioural scientific perspective* (Nell'interesse superiore del minore? Uno studio dello strumento di sostegno alle decisioni che rafforza i diritti dei minori richiedenti asilo da una prospettiva scientifico-comportamentale), Groningen: Università di Groningen, 2012, disponibile [online](#).

<b>MODELLO/LISTA DI CONTROLLO PER L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE (BIC)</b>			
<b>MODELLO/LISTA DI CONTROLLO PER LE GARANZIE (come parte del fascicolo)</b>	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Il minore ha ricevuto consulenza legale e il suo consulente è stato/è presente a tutti i colloqui con il minore			
Durante l'intero procedimento era disponibile un interprete specializzato e/o adeguatamente formato			
Il minore è stato adeguatamente informato in modalità e in un linguaggio adatti alla sua età e comprende la procedura di asilo La comprensione da parte del minore è stata verificata			
Le opinioni del minore sono state/sono sentite e tenute in considerazione a seconda della sua età e maturità in riferimento a tutte le decisioni adottate durante l'intera procedura di asilo			
Le opinioni e le dichiarazioni del minore sono state considerate separatamente da quelle dei genitori in sede di valutazione del suo interesse superiore			
Le opinioni del tutore (e/o dei genitori/familiari) sono state registrate e messe a disposizione dell'autorità responsabile			
La riservatezza del procedimento è stata rispettata e spiegata al minore			
Sono stati documentati i ragionamenti/le motivazioni/le argomentazioni giuridiche che tengono in primaria considerazione l'interesse superiore del minore			
Le esigenze particolari e le vulnerabilità del minore sono state individuate quanto prima possibile e il minore è stato rinviato alle autorità competenti per ricevere l'assistenza e il sostegno pertinenti			
Se necessario è stato consultato uno specialista (psicologo infantile, medico, altri esperti)			
<b>INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE E DOCUMENTARE (nei colloqui)</b>	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Sono stati raccolti e registrati dati personali (nazionalità, genere, età, etnia, istruzione, lingua, salute, storia familiare, impronte digitali ai sensi del diritto nazionale e dell'UE)			
Sono state raccolte e documentate informazioni sulla famiglia (compresa la famiglia estesa) eventualmente presente in altri Stati membri, nel paese di origine o in un altro paese terzo			
Sono stati registrati l'ultimo contatto conosciuto con i familiari e i loro recapiti, nonché i motivi della separazione del minore dalla famiglia (se applicabile)			
Le autorità per la protezione dei minori/un operatore sociale hanno/ha raccolto dati sui collegamenti, compresi le reti sociali e i legami con la società			
Sono state incluse, laddove richiesto, relazioni di esperti (referti medici, rapporti di polizia ecc.)			
Sono state registrate le problematiche individuate (compresi abusi, traumi, violenze, esigenze particolari/vulnerabilità, problemi sanitari ecc.)			
Sono state registrate problematiche relative alla possibilità che il minore sia ad alto rischio di tratta di esseri umani, oppure indicazioni del fatto che ne sia vittima			
Al minore e al suo tutore/rappresentante (ove pertinente) è stata consegnata una decisione sull'asilo scritta e motivata, che spiega, tra l'altro, come l'interesse superiore del minore sia stato tenuto in primaria considerazione; tale decisione è stata altresì illustrata oralmente in modalità adatte all'età del minore e in un linguaggio a lui comprensibile			

## Allegato II — Documenti strategici e di orientamento

Questo allegato costituisce un riferimento per gli operatori nel settore dell'asilo per quanto riguarda le pubblicazioni rilevanti e i documenti di orientamento relativi all'attuazione dell'interesse superiore del minore. Sebbene sia stato fatto tutto il possibile per stilare una lista completa delle pubblicazioni e dei documenti strategici in materia, l'elenco seguente non dovrebbe essere considerato esaustivo.

Commissione europea, *Comunicazione sulla tratta di esseri umani*, 2017

EASO, *Guida pratica sulla ricerca della famiglia*, 2016

EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, 2018

EASO, *Strumento online per l'individuazione delle persone con esigenze particolari*, 2016

*Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines*, 2011

FRA, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, 2014

Save the children, *Handbook and Toolkit on Unaccompanied and Separated Children of the Inter-agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children* (Manuale e strumenti relativi ai minori non accompagnati e separati del gruppo di lavoro interagenzia sui minori non accompagnati e separati), 2017

UNHCR, *Considering the Best Interests of a Child within a Family Seeking Asylum* (Considerare l'interesse superiore del minore all'interno di una famiglia richiedente asilo), 2013

UNHCR, *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child* (Linee guida per determinare l'interesse superiore del minore), 2008

UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the [1951 GRC]* [Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: domande di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A)2 e 1(F) della [convenzione del 1951]], 2009

UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum* (Linee guida sulle politiche e sulle procedure nella gestione dei minori non accompagnati richiedenti asilo), 1997

UNHCR e Unicef, *Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, 2014

UNHCR/Unicef/IRC, *The Way Forward to Strengthened Policies and Practices for Unaccompanied and Separated Children in Europe* (Verso un rafforzamento delle politiche e delle prassi per i minori non accompagnati e separati in Europa), luglio 2017

Unicef, *Let's Talk – Developing Effective Communication with Child Victims of Abuse and Human Trafficking* (Parliamo: per una comunicazione efficace con i minori vittime di abusi e tratta di esseri umani), 2004

Unicef, *Working Paper on Age Assessment* (Documento di lavoro dell'Unicef sull'accertamento dell'età), 2013

## Allegato III — Quadro giuridico

Questo allegato contiene le disposizioni più pertinenti per il tema dell'interesse superiore del minore previste dagli strumenti giuridici internazionali ed europei; tuttavia, il suo contenuto non dovrebbe essere considerato esaustivo. L'allegato comprende anche riferimenti a strumenti giuridicamente non vincolanti che sono pertinenti ai fini della presente guida pratica, nonché una sezione in bianco che deve essere compilata dagli utenti della guida con le disposizioni e gli strumenti pertinenti predisposti a livello nazionale <sup>(92)</sup>.

### Normativa internazionale

Disposizione giuridica		Articolo pertinente
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989 (CRC)	Famiglia	Preambolo
	Minore	Articolo 1
	Non discriminazione	Articolo 2
	Interesse superiore del minore	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 1, articolo 20
	Registrazione, nome, nazionalità e cure parentali	Articolo 7
	Diritto a preservare l'identità e le relazioni familiari	Articolo 8
	Diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti	Articolo 9
	Ripristino dei legami familiari	Articolo 10 e articolo 22, paragrafo 2
	Rispetto delle opinioni del minore: diritto di essere ascoltato	Articolo 12
	Assistenza e alloggio	Articolo 20
	Minori rifugiati e ricerca della famiglia	Articolo 22
Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967	Rifugiati	Lettera B, paragrafo 2, dell'atto finale n. 2545 della conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi
	Minori non accompagnati	

<sup>(92)</sup> Comunicazione *La protezione dei minori migranti*, COM(2017) 211 final. L'interesse superiore del minore deve essere valutato e tenuto in primaria considerazione in tutti gli atti e le decisioni che lo riguardano. È importante che l'Unione europea definisca ulteriori orientamenti in materia, sulla base di norme internazionali. Una precisa determinazione dell'interesse superiore del minore, finalizzata a individuare la soluzione duratura più appropriata al minore stesso, dovrebbe comprendere garanzie procedurali supplementari, in considerazione del forte impatto di tale decisione sul futuro del minore.

## Legislazione dell'UE

Disposizione giuridica		Articolo pertinente
Trattato sull'Unione europea	Diritti del minore	Articolo 3, paragrafo 5
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Diritto di asilo	Articolo 18
	Diritti del minore	Articolo 24
Codice frontiere Schengen (regolamento n. 562/2006) Regolamento (UE) 2016/399 (codifica)	Misure procedurali per i minori specifiche per i bambini	Articolo 20, paragrafo 1, lettera f), allegato VII, punto 6
Direttiva sul ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE)	Minore non accompagnato	Articolo 2, lettera f)
	Ricongiungimento familiare	Articolo 2, lettera d)
	Familiari	Articolo 4
	Interesse superiore del minore	Articolo 5
	Ripristino dei legami familiari	Articoli 4 e 10
Direttiva sui titoli di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani (direttiva 2004/81/CE)	Minore non accompagnato	Articolo 2, lettera f)
	Interesse superiore del minore	Articolo 10, lettera a)
	Identificazione come minore non accompagnato	Articolo 10, lettera c)
	Ricerca della famiglia	Articolo 10, lettera c)
Direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE)	Identificazione dei minori vittime della tratta di esseri umani e misure di protezione	Considerando 23
	Minore	Articolo 2, paragrafo 6
	Vulnerabilità	Articolo 2, paragrafo 2
	Interesse superiore del minore	Considerando 8, 22, 23, articolo 13, articolo 16, paragrafo 2
	Garanzie procedurali nelle indagini penali	Articolo 15
	Protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani	Articolo 16
Direttiva qualifiche [direttiva 2011/95/UE (rifusione)]	Minore	Articolo 2, lettera k)
	Familiari	Articolo 2, lettera j)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lettera l)
	Interesse superiore del minore e unità familiare	Considerando 18
	Interesse superiore del minore	Considerando 19, 27, 38, articolo 20, paragrafo 5, articolo 31, paragrafi 4 e 5
	Diritto di essere ascoltato/ diritto alla partecipazione, diritto all'informazione	Articoli 22 e 31
	Mantenimento dell'unità del nucleo familiare	Articolo 23
	Ricerca della famiglia	Articolo 31, paragrafo 5

Disposizione giuridica		Articolo pertinente
Direttiva sulle procedure di asilo [direttiva 2013/32/UE (rifusione)]	Minore	Articolo 2, lettera l)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lettera m)
	Rappresentante	Articolo 2, lettera n), e articolo 25
	Interesse superiore del minore	Considerando 33, articolo 2, lettera n), articolo 25, paragrafo 1, lettera a), articolo 25, paragrafo 6
	Diritto all'informazione	Articolo 25
	Altri	Articolo 14, paragrafo 1, articolo 24, articolo 25 nella sua interezza
Direttiva sulle condizioni di accoglienza [direttiva 2013/33/UE (rifusione)]	Minore	Articolo 2, lettera d)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lettera e)
	Familiari	Articolo 2, lettera c)
	Rappresentante	Articolo 2, lettera j)
	Interesse superiore del minore e unità familiare	Considerando 9, articolo 12
	Interesse superiore del minore	Considerando 22, articolo 2, lettera j), articolo 11, paragrafo 2, articoli 23 e 24
	Persone vulnerabili	Articoli 21 e 22
	Documentazione	Articolo 6
Ricerca della famiglia	Articolo 24, paragrafo 3	
Regolamento Eurodac [regolamento (UE) n. 603/2013 (rifusione)]	Interesse superiore del minore	Considerando 35
Regolamento Dublino [regolamento (UE) n. 604/2013 (rifusione)]	Minore	Articolo 2, lettera i)
	Minore non accompagnato	Articolo 2, lettera j)
	Familiari	Articolo 2, lettera g)
	Parente	Articolo 2, lettera h)
	Rappresentante	Articolo 2, lettera k)
	Interesse superiore del minore e unità familiare	Considerando 16
	Interesse superiore del minore	Considerando 13, 24, 35, articolo 2, lettera k), articoli 6 e 8, articolo 20, paragrafo 3
	Diritto all'informazione	Considerando 4 e allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014
	Individuazione dei familiari e dei parenti	Considerando 35
	Ricerca della famiglia, identificazione dei familiari e dei parenti	Articolo 6, paragrafo 4, articolo 8
	Scambio di informazioni sul minore	Allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014
	Scambio di informazioni sulla famiglia	Allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014



Disposizione giuridica		Articolo pertinente
Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014	Ricerca della famiglia, identificazione dei familiari e dei parenti	Articolo 1, paragrafo 7, allegato II, elenco A, parte I, elenco B, parte I
	Scambio di informazioni sul minore	Allegato VII
	Scambio di informazioni sulla famiglia	Allegato VIII
	Informazioni per i minori non accompagnati sulla procedura Dublino	Allegato XI
Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia	Interesse superiore del minore	Articolo 6, considerando 33

### *Strumenti giuridicamente non vincolanti*

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [Commento generale n. 6 \(2005\) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine](#), 1<sup>o</sup> settembre 2005, CRC/GC/2005/6.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [Commento generale n. 12 \(2009\) sul diritto del minore di essere ascoltato](#), 1<sup>o</sup> luglio 2009, CRC/C/GC/12.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [Commento generale n. 13 \(2011\) sui diritti del minore a essere libero da ogni forma di violenza](#), 18 aprile 2011, CRC/C/GC13.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [Commento generale n. 14 \(2013\) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione](#), 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [Commento generale n. 20 \(2016\) sull'attuazione dei diritti del minore durante l'adolescenza](#), 6 dicembre 2016, CRC/C/GC/2.

Comitato delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, [Commento generale congiunto n. 3 \(2017\) e n. 22 \(2017\) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sui principi generali dei diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale](#), 16 novembre 2017, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22.

Comitato delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, [Commento generale congiunto n. 4 \(2017\) del Comitato delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 \(2017\) del Comitato sui diritti del fanciullo sui doveri degli Stati in merito ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e ritorno](#), 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/2.

## Allegato IV — Bibliografia

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States*, 2017.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *Fundamental Rights Report*, 2018.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the EU*, 2017.

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Conclusion on Children at Risk No.107*, A/AC.96/10485, ottobre 2007.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *Resolution 1468 (2005) on forced marriages and child marriages*, 5 ottobre 2005.

Commissione europea, *I diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani*, 2013.

Consiglio dell'Unione europea, *Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio*, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Europol, *Situation Report: Trafficking in human beings in the EU*, 765175, febbraio 2016.

Separated Children in Europe Programme, *Statement of Good Practice*, 4a edizione riveduta, marzo 2010.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), *Guida alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori*, 2018.

Unione europea, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.

Unione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *La protezione dei minori migranti*, COM(2017) 211 final.

Unione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete*, COM(2017) 728 final del 4 dicembre 2017.

Unione europea, Migrazione e affari interni, *European Migration Network Glossary*, marzo 2018.

Unione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, COM(2016) 267 final del 19 maggio 2016.

Zijlstra, Eliane A., *In the best interest of the child? A study into decision-support tool validating asylum-seeking children's rights from a behavioural scientific perspective*, PhD Thesis, Groningen: University of Groningen 2012.

## **Per contattare l'UE**

### **Di persona**

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

### **Telefonicamente o per email**

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

## **Per informarsi sull'UE**

### **Online**

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: [https://europa.eu/european-union/index\\_it](https://europa.eu/european-union/index_it)

### **Pubblicazioni dell'UE**

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)).

### **Legislazione dell'UE e documenti correlati**

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

### **Open Data dell'UE**

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea